



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

684^a seduta pubblica (antimeridiana)

giovedì 22 settembre 2016

Presidenza del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	45

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 15 SETTEMBRE

PRESIDENTE.....	5
D'ALÌ (FI-PdL XVII).....	5

Verifiche del numero legale

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....6

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena* (Approvato dalla Camera dei deputati):

(1844) *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato* (Approvato dalla Camera dei deputati):

(2032) *Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato* (Approvato dalla Camera dei deputati):

(176) *Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione:*

(209) *Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena:*

(286) *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena:*

(299) *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario:*

(381) *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti:*

(382) *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate:*

(384) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Go-*

verno, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena:

(385) *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive:*

(386) *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti:*

(387) *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale":*

(389) *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica:*

(468) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario:*

(581) *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo:*

(597) *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni:*

(609) *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione:*

(614) *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo:*

(700) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette:*

(708) *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale:*

(709) *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione:*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

(1008) *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata:*

(1113) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale:*

(1456) *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso:*

(1587) *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti:*

(1681) *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso:*

(1682) *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso:*

(1683) *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso:*

(1684) *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata:*

(1693) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale:*

(1713) *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati:*

(1824) *Modifica della disciplina della prescrizione:*

(1905) *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale:*

(1921) *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati:*

(1922) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione:*

(2103) *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione:*

(2295) *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà:*

(2457) *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina*

(Relazione orale):

PRESIDENTE.....	8
MINEO (Misto-SI-SEL).....	9
ALBERTINI (AP (NCD-UDC)).....	11
COLUCCI (AP (NCD-UDC)).....	17
BUCCARELLA (M5S).....	20
BIANCONI (AP (NCD-UDC)).....	25
CIRINNÀ (PD).....	30
CALIENDO (FI-PdL XVII).....	34
*PAGLIARI (PD).....	39
CUCCA, relatore.....	42

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE.....	43
-----------------	----

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

BENCINI (Misto-Idv).....	43
--------------------------	----

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale dell'intervento della senatrice Bianconi nella discussione generale del disegno di legge n. 2067 e connessi..... 45

Testo integrale dell'intervento della senatrice Cirinnà nella discussione generale del disegno di legge n. 2067 e connessi..... 49

CONGEDI E MISSIONI..... 53

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati..... 53

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti..... 54

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Interrogazioni, apposizione di nuove firme..... 54

Risposte scritte ad interrogazioni..... 55

Mozioni..... 56

Interrogazioni..... 60

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta..... 64

Interrogazioni, da svolgere in Commissione..... 69

N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri non si è proceduto all'approvazione del processo verbale della seduta antimeridiana dello scorso 15 settembre, che occorre pertanto approvare.

Sul processo verbale della seduta antimeridiana del 15 settembre

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale della seduta antimeridiana del 15 settembre

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale della seduta antimeridiana del 15 settembre.

È approvato.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1844) *Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) *BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) **BARANI**. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) **BARANI**. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) **BARANI**. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) **BARANI**. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

(389) **BARANI**. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) **MARINELLO ed altri**. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) **COMPAGNA**. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) **CARDIELLO ed altri**. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) **CARDIELLO ed altri**. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) **CARDIELLO ed altri**. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) **BARANI**. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) **CASSON ed altri**. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) **DE CRISTOFARO ed altri**. – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) **LO GIUDICE ed altri**. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) **CASSON ed altri**. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale*

(1456) LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso

(1587) LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

(1681) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso

(1682) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso

(1683) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso

(1684) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata

(1693) GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale

(1713) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

(1824) RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione

(1905) BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale

(1921) MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati

(1922) D'ASCOLA ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione

(2103) CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione

(2295) GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(2457) BISINELLA ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina

(Relazione orale) (ore 9,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 1844 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta di pomeridiana di ieri è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, diceva Oscar Luigi Scalfaro che il Parlamento non è più tale perché non si parla, si legge, ciascuno il proprio testo. Direi che la cosa è andata avanti. Oggi non si ascolta più, si vota e spesso la genesi dei voti è oscura, non viene dichiarata in questa Assemblea, ed è frutto di trattative che si svolgono altrove, in sedi extraparlamentari, e che sono coperte da riserbo, un riserbo immotivato e immotivabile. Per esempio, mi sarei aspettato che ieri pomeriggio, in Aula, qualcuno spiegasse quanto successo durante tutta la giornata: per sei volte una forza politica che fa parte della maggioranza di Governo non ha dato il suo contributo al momento della verifica del numero legale, bloccando i lavori dell'Assemblea. Poi si è presentata. Che cosa ha ottenuto in cambio, durante questa trattativa, facendo pesare la sua assenza? Secondo «il Fatto Quotidiano» avrebbe ottenuto l'impegno del senatore Lumia a ritirare un emendamento nel quale si prevedeva che i termini della prescrizione per determinati reati ambientali, per esempio quelli da amianto, non scattino più al momento della commissione del reato ma dopo, visto che la latenza della malattia dell'amianto è molto lunga e si viene a sapere del danno molto tempo dopo. Altri sostengono che l'oggetto della trattativa oscura di ieri sia stato l'imposizione della fiducia. Non vedo ancora il ministro Boschi, ma può darsi che venga a porre la questione di fiducia. Altri ancora collegano quanto avvenuto con ciò che stava accadendo nell'altro ramo del Parlamento, alla Camera, dove è successo qualcosa di fortemente innovativo: la maggioranza di Governo ha presentato una mozione parlamentare che, a differenza delle altre mozioni parlamentari, che da sempre impegnano il Governo, questa volta impegna il Parlamento a cambiare una legge che detta maggioranza di Governo ha approvato in via definitiva appena pochi mesi fa e su cui il Governo ha chiesto la fiducia. Sono pratiche - sia l'assenza dell'Aventino solo per un giorno non dichiarata e non spiegata di una forza della maggioranza ieri in Senato, sia lo stravolgimento del senso della mozione parlamentare - che umiliano il Parlamento e quando l'umiliazione viene dallo stesso Governo e dalla stessa maggioranza bisognerebbe porsi delle domande.

Veniamo al provvedimento che esaminiamo oggi. Dico subito che vi sono molti aspetti di questo provvedimento positivi e migliorativi del codice penale e del codice di procedura penale e do atto al ministro Orlando di essersi impegnato, di esser stato presente in Commissione, di aver tolto dal tavolo alcuni strafalcioni e intralci, ma se voi leggete sul frontespizio il tema del provvedimento già capite che la vera questione del dibattito, quella che sta a cuore a una parte consistente dell'opinione pubblica, viene nascosta, in stile trasformista, perché la maggioranza è disomogenea e quindi ogni volta che si discute di cose serie si divide e per non farla dividere si nasconde la natura del contendere.

Vi leggo un brano, se avete la pazienza di ascoltarlo: «In Italia, in prigione forse anche i benestanti, i professionisti, le persone più o meno importanti e quelle che appartengono a una certa classe sociale ci fanno qualche volta una capatina, ma quanto a restarci ci restano solo i poveracci (...) Novantanove volte su cento, infatti, con il tempo, con gli appelli, i contrappelli e la Cassazione, anche le condanne iniziali vengono poi cancellate».

Chi ha scritto questa frase? Il senatore Giarrusso del Movimento 5 Stelle che ieri abbiamo sentito tuonare in quest'Aula? L'ha scritta un'attivista di «Libera»? No, cari colleghi, questa frase è stata scritta sul «Corriere della Sera» di lunedì da un intellettuale che ha fama di moderato, il professor Galili della Loggia. La questione è posta: la giustizia in questo Paese non è giusta se lor signori, noi signori possiamo dire, in carcere non ci andiamo mai, se riusciamo ad evitare la punizione, se qualunque avvocato si trovi davanti un cliente danaroso, prima ancora di vedere il merito dell'accusa per verificare che non si tratti ad esempio di un'accusa contro la pubblica amministrazione o di un falso in bilancio o anche di un'accusa di corruzione, gli dice di non preoccuparsi, tanto non si arriverà alla condanna perché cercherà di far prescrivere, difendendo quindi l'imputato non nel processo, ma dal processo.

È una questione che andava posta lealmente. Andava posta lealmente al dibattito di quest'Aula. Ci sono infatti due pesi e due ragioni: una è quella che dice che non possiamo continuare così, bisogna dare una giustizia giusta, ad un certo punto, bisogna frenare questa tendenza del ricco e potente a difendersi non nel processo, ma dal processo; l'altra è quella che dice che non si può mantenere un'accusa a vita nei confronti di un cittadino, e la ragionevole durata del processo è un principio di garanzia assolutamente non eliminabile. Sarebbe stato bellissimo se ci fosse stata una discussione di questo genere. Avrei partecipato. Personalmente, con grande rispetto per i colleghi della destra che hanno sostenuto le tesi più garantiste, tra le due esigenze sostengo che in una situazione eccezionale, in attesa che si renda più veloce la giustizia, si può stabilire che dopo una condanna di primo grado (in realtà, ci sono già due sentenze del giudice terzo, perché c'è anche il gip), i termini di prescrizione si fermino, costringendo l'avvocato dopo la condanna e non prima a difendere l'imputato nel processo e non dal processo, con il cavillo, con la lettera che non arriva, con la *mail* che si perde da qualche parte. Ma questa è la mia posizione, ci sono colleghi che vengono dai ranghi della magistratura o dell'avvocatura che ne sanno molto più di me. Avrei ascoltato con interesse e rispetto il loro punto di vista.

Ma non è questa la discussione che si è svolta né in Assemblea e purtroppo neppure in Commissione. La discussione che si è svolta è un'altra. Per esempio, le due anime hanno trovato un'intesa con un espediente molto popolare, demagogico, qualcuno direbbe populista: aumentando le pene. Nel provvedimento c'è un aumento delle pene per i reati che sono tipici dei colletti bianchi e c'è un aumento, per *par condicio*, anche delle pene per il furto e del furto con strappo. Tra l'altro, l'aumento delle pene significa spesso l'aumento del minimo della pena, che è un'operazione - ne siate coscienti, senatori - che vuole legare le mani al giudice. Questo nega un po' sia il garantismo, sia lo Stato di diritto perché ci sono casi in cui il giudice, se non è vincolato da un minimo di pena molto alto, può riconoscere che quel determinato reato e quella fattispecie non aveva la stessa capacità di offesa di altri reati che hanno lo stesso titolo ma sono commessi in una situazione diversa.

Questo modo di nascondere le contraddizioni che ci sono in una maggioranza - ripeto - trasformista e di fare la faccia feroce all'esterno, in modo che ognuno possa dire di aver aumentato le pene per i reati contro la

pubblica amministrazione e di averle aumentate anche per lo zingaro che fa il furto con strappo, per la zingara che attenta alla vostra proprietà nella metropolitana di Roma, questo modo di fare è un modo che delegittima fortemente il Parlamento.

Da questo punto di vista, trovo che il provvedimento che noi discutiamo, pur con degli elementi assolutamente apprezzabili, sia profondamente ambiguo, figlio di una legislatura in cui invece di discutere davvero, di dividersi e poi di trovare sintesi in Parlamento, si cercano altre soluzioni, ripeto, sostanzialmente trasformistiche.

Sapremo tra poco se il Governo porrà o no la fiducia, se gli emendamenti saranno mantenuti o no. Vi dico soltanto che se continuiamo a segare il ramo, non sul quale siamo seduti noi (non è importante), ma sul quale è seduta la nostra democrazia recheremo un danno gravissimo al Paese. Le cose che stanno succedendo in questi giorni, tra ieri e l'altro ieri, danno l'impressione di un Parlamento ancora più staccato dalla società italiana. Ma la colpa di questo è proprio di coloro i quali, in nome della governabilità, procedono sempre a nuove imposizioni o a rinvii quando le imposizioni non sono possibili.

Consiglio agli onorevoli colleghi di leggere l'articolo di Michele Ainis su «la Repubblica» di oggi, che spiega come si sia passati dalla rottamazione muscolare, dalla grinta nei confronti delle perdite di tempo e dalla velocità come criterio di sistema al rinvio sistematico: rinvio sull'*Italicum*, rinvio sulla questione della prescrizione, rinvio quasi su tutto. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, stiamo affrontando una riforma di grande portata. Sono interessati circa quaranta articoli del codice penale e del codice di procedura penale, quindi si tratta di una imponente modifica della legislazione vigente su temi estremamente delicati.

Nel tempo che mi è stato assegnato farò una ricognizione abbastanza puntuale, ancorché per titoli e non analiticamente per ogni articolo, con qualche commento su quello che è stato soprattutto il lavoro della Commissione giustizia, di cui faccio parte, e, in questo ambito, del Gruppo parlamentare che qui rappresento.

Gli argomenti del disegno di legge sono vari e riguardano la riforma della prescrizione, l'inasprimento dei reati contro il patrimonio, la delega per la riforma delle intercettazioni e varie misure sulla semplificazione del processo penale. Inoltre, è stato affrontato il tema della riforma dell'ordinamento penitenziario, con una particolare attenzione alla cosiddetta giustizia riparatoria.

Veniamo al punto cruciale, che riguarda gli articoli dal 7 al 12 del disegno di legge, che concerne la prescrizione. Dopo l'esame della Camera dei deputati sono state attuate due modifiche principali all'attuale disciplina

della prescrizione: uno scenario riguarda tutti i reati, il secondo scenario attiene a tre specifici reati.

Per tutti i reati, la sospensione della prescrizione in pendenza di giudizio è di due anni dopo la condanna di primo grado e di un anno dopo l'appello. Una eventuale ulteriore sospensione della prescrizione è consentita per richiesta di rogatoria all'estero (per un massimo di sei mesi), per perizie di particolare complessità (per un massimo di tre mesi) e per la presentazione di una istanza di ricusazione del giudice. Questo riguarda tutti i reati.

Per tre specifici reati si introduce un regime speciale: per la corruzione per l'esercizio della funzione, (articolo 318); per la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (articolo 319); per la corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter). Il tempo necessario a prescrivere il reato, per questi specifici reati, non sarà più pari soltanto al massimo della pena edittale, ma sarà pari al massimo della pena edittale aumentato della metà.

Entrando in un argomento più puntuale, rilevo che, a seguito del lavoro della Commissione giustizia del Senato e dell'approvazione degli emendamenti del Gruppo di Area Popolare, si riscontrano alcune modifiche, che vado ad elencare.

Per tutti i reati, la sospensione del termine di prescrizione risulta di un anno e sei mesi dopo la condanna di primo grado, invece dei due che ho citato prima, e di un anno e sei mesi dopo l'appello, invece di uno. La riduzione del blocco dopo il primo grado è importante, perché è soprattutto in quella fase e non dopo l'appello (per cui, come si è visto, vi è un aumento di sei mesi della prescrizione), che la prescrizione ha le più alte probabilità di operare.

L'estinzione della prescrizione non sarà più possibile in caso di perizie particolarmente complesse (prima dell'intervento della Commissione giustizia del Senato quest'argomento aveva un lasso temporale di tre mesi) e neanche l'istanza di ricusazione del giudice porterà all'estinzione della prescrizione.

Il ritiro e la bocciatura di alcuni emendamenti sulla decorrenza della prescrizione dall'acquisizione di notizia di reato e sul blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado sono stati causa di un ricondizionamento del quadro. Per i predetti reati di corruzione viene confermato l'aumento del tempo necessario a prescrivere il reato (il massimo della pena aumentato della metà) ma viene esclusa la possibilità che si possano aggiungere a tale calcolo i casi di interruzione della prescrizione. In questo modo, si riduce il tempo massimo per prescrivere: ad esempio, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, regolato dall'articolo 319 del codice penale, saranno necessari 18 anni invece dei 21 anni e nove mesi, come risulterebbe dal testo licenziato dalla Camera. Tale disciplina è prevista anche per i reati di induzione indebita a dare e promettere utilità (articolo 319-*quater* del codice penale), corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (articolo 320 del codice penale), pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale), induzione indebita e corruzione di funzionari europei e di Stati esteri (articolo 322-*bis* del codice penale) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis* del codice penale).

Veniamo ora a ulteriori note sul tempo necessario a che un reato si possa prescrivere. Dopo le modifiche introdotte dalla Camera si aggiunge un ulteriore periodo al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale per prevedere un aumento della metà dei termini di prescrizione per i reati di corruzione per esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale) e corruzione in atti giudiziari (articolo 319-*ter* del codice penale). L'allungamento della prescrizione per tali reati risulta ancora più accentuato considerando che le pene per gli stessi reati sono già state recentemente inasprite dalla legge n. 69 del 2015 (cosiddetta legge Grasso). In Senato la Commissione ha modificato il testo proposto dalla Camera e ha restituito invariato l'articolo 157 rispetto all'attuale formulazione del codice penale.

Passiamo a fare qualche osservazione sull'articolo 158, che riguarda la decorrenza della prescrizione. La modifica apportata dalla Camera stabilisce che se i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), la tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 del codice penale), lo sfruttamento sessuale di minori (articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1 e 600-*quinques* del codice penale), la violenza sessuale (articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale) e lo *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale) sono commessi in danno di minori il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente, quando la prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. L'esame in Commissione al Senato conferma la modifica della Camera.

Andiamo ora alle considerazioni concernenti l'articolo 159, che riguarda la sospensione della prescrizione. Il testo approvato alla Camera dei deputati specifica che il termine da cui la prescrizione è sospesa è quello della data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta. Il testo specifica anche che il termine è sospeso fino alla definizione del giudizio cui è stata deferita la questione.

Vengono inserite poi tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: la rogatoria all'estero, le perizie di particolare complessità e la presentazione di un'istanza di ricusazione del giudice. Vengono introdotti ulteriori casi di sospensione della prescrizione: dopo la sentenza di condanna di primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello e comunque per un tempo non superiore a due anni; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno; infine, in caso di assoluzione dell'imputato nel grado successivo di giudizio, i predetti periodi di sospensione vengono ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (per esempio, autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria

all'estero, perizie complesse, ricusazione del giudice e assenza dell'imputato) il termine è conseguentemente prolungato.

La Commissione del Senato, intervenendo su questo *corpus* legislativo, specifica che, in caso di deferimento della questione ad altro giudizio, il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione. Si stabilisce che la sospensione della prescrizione non è più prevista in caso di perizie di particolare complessità e di istanza di ricusazione del giudice e modifica gli ulteriori casi della sospensione della prescrizione come segue. Dopo la sentenza di condanna in primo grado, il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Infine, i periodi di sospensione vengono ricomputati nel determinare il termine di prescrizione, anche nel caso in cui la sentenza sia dichiarata nulla, ai sensi dell'articolo 604, commi 4 e 5-*bis* del codice di procedura penale.

Tutti questi interventi sono stati votati dalla maggioranza dei componenti della Commissione giustizia e si tratta di emendamenti proposti da membri del Gruppo a cui appartengo.

Veniamo ora a qualche commento riguardante l'interruzione della prescrizione, regolata all'articolo 160 del codice penale. La Commissione del Senato conferma il testo approvato dalla Camera dei deputati, con cui si precisa che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero determina l'interruzione del corso della prescrizione, superando una questione di carattere interpretativo sorta in casi particolarmente frequenti nella giurisprudenza.

Svolgo ora qualche riflessione sugli effetti della sospensione e dell'interruzione (parliamo dell'articolo 161 del codice penale). Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che l'interruzione abbia effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

La formulazione vigente del codice penale dispone che tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso un reato. La Commissione giustizia del Senato conferma quanto disposto dal testo della Camera riguardo agli effetti differenziati di interruzione e sospensione: conferma l'aumento del tempo necessario a prescrivere il reato (massimo della pena aumentato della metà), ma, modificando il riferimento normativo rispetto al testo della Camera, esattamente dall'articolo 157 all'articolo 161 del codice penale, consente di ricomprendere nell'aumento dei tempi di prescrizione anche gli atti interruttori. In questo modo si riduce il tempo massimo per prescrivere. Ad esempio, per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, regolato dall'articolo 319 del codice penale, saranno necessari diciotto anni invece di ventuno anni e nove mesi, come risulterebbe dal testo licenziato dalla Camera. Tale disciplina è prevista anche per i reati di induzione indebita, dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*), corruzione di persona incaricata di pubblico esercizio (articolo 320), pene per il corruttore (artico-

lo 321), induzione indebita e corruzione di funzionari europei e di Stati esteri (articolo 322-*bis*) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis*). Questi interventi, come gli altri che ho precedentemente citato, votati a larga maggioranza dalla Commissione giustizia del Senato, sono emendamenti proposti dal Gruppo Area Popolare.

Veniamo ora al tema della disciplina delle notificazioni, che può sembrare un argomento quasi di ragioneria del diritto, una *technicality*, ma ha notevoli conseguenze sul diritto alla difesa e sull'intero *iter* processuale, anche in termini di sostanza. Il ritiro dell'emendamento dei relatori, il 16.0.1000, che riscriveva l'intera materia delle notificazioni con una finalità acceleratoria che non teneva adeguatamente in considerazione i diritti e le tutele a garanzia della difesa, metteva a rischio la conoscibilità da parte dell'imputato dei capi di imputazione contestati e la rettifica di questa imputazione è stata attuata.

Dicevo all'inizio che il *corpus iuris* di cui ci stiamo occupando riguarda anche l'inasprimento dei reati contro il patrimonio ed è trattato dagli articoli dal 4 al 6 del disegno di legge. Per i furti in abitazione e con strappo viene aumentata la pena: la reclusione passa da uno a tre anni, mentre la pena pecuniaria viene elevata, portandola ad un minimo di 927 euro fino ad un massimo di 1.500 euro, invece di un minimo di 309 fino ad un massimo di 1.032 euro. Per il furto aggravato si aumenta il minimo della reclusione da uno a due anni e la pena pecuniaria viene elevata, portandola ad un minimo di 927 euro fino ad un massimo di 1.500 euro, invece che da 103 a 1.032 euro. Infine, per la rapina si aumenta il minimo della reclusione da tre a quattro anni e la pena pecuniaria viene elevata, portandola ad un minimo di 927 euro fino ad un massimo di 2.500 euro, anziché da 516 a 2.065 euro.

Anche per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, regolato dall'articolo 3 del disegno di legge, è previsto un inasprimento del quadro sanzionatorio. In particolare, è aumentata la pena della reclusione da sei a dodici anni, invece della vigente pena da quattro a dieci anni; è sempre possibile l'applicazione dell'aggravante speciale con riferimento al «fine di agevolare» un'associazione di tipo mafioso.

Veniamo ora a un altro delicato tema trattato dal disegno di legge: la delega per la riforma delle intercettazioni, che riguarda l'articolo 35. In questo articolo viene sviluppata la garanzia della riservatezza di comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche intercettate, in conformità all'articolo 15 della Costituzione. Si precisa la scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettato, nel rispetto del contraddittorio e delle esigenze di indagine.

Viene dedicato uno speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.

Una nuova fattispecie penale, punita con la reclusione non superiore a quattro anni, viene introdotta per punire coloro che diffondono il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione.

Viene semplificato l'uso delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e, infine, viene introdotto il ridimensionamento dell'uso di captatori da remoto in dispositivi portatili (registrazioni a distanza con *virus Trojan*) rispetto al testo dei relatori: rimane sempre consentito, ma con specifica motivazione del giudice, per i reati gravi tra cui mafia e terrorismo, ma non per la generica associazione a delinquere (articolo 416 del codice penale). Fuori da questi casi, il *virus* può essere utilizzato nei luoghi di privata dimora solamente se lì si sta compiendo il reato.

Credo di aver superato il tempo a mia disposizione di trentatré secondi e, quindi, se il Presidente me le consente, continuo fino alla fine con altri due minuti e non di più; se invece il rigore particolarmente cartesiano con cui lei presiede mi blocca, mi fermo a questo punto. Cosa faccio?

PRESIDENTE. Vista la cortesia con cui l'ha chiesto, le concedo altri due minuti.

ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*). Parliamo ancora dell'articolo 35, recante misure di semplificazione del processo penale.

Per quanto riguarda la riforma dei giudizi di impugnazione, si delega il Governo a prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; a prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; a prevedere inoltre la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; a prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso». Si delega, inoltre, il Governo a prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e i limiti di proponibilità.

Da ultimo, l'articolo 36 del disegno di legge prevede una semplificazione delle procedure: vi è la previsione del contraddittorio differito ed eventuale per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, a eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione. Si prevedono la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative; la revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari; la previsione di attività di giustizia riparativa; la valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma e del volontariato; infine, l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con particolare attenzione all'istruzione e ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.

Ringrazio per l'attenzione mostrata e ringrazio lei, Presidente, per i minuti in più che mi ha concesso. (*Applausi del senatore Torrisi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colucci. Ne ha facoltà.

COLUCCI (*AP (NCD-UDC)*). Presidente, onorevoli colleghi, arriva all'esame dell'Assemblea un provvedimento di estrema rilevanza, che contiene le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario; un provvedimento per molti versi estremamente complesso, frutto di un serrato lavoro della Commissione giustizia, ove si è svolto un confronto tra le forze politiche, talvolta anche aspro ma sempre costruttivo e molto proficuo.

Ricordando brevemente la gestazione di questo disegno di legge, come ha fatto nella relazione all'Assemblea il senatore Cucca prima della pausa estiva, la Commissione giustizia ha avviato, il 3 marzo 2016, l'esame dei disegni di legge n. 2067 e 2032, già approvati dalla Camera dei deputati, congiuntamente ad altri numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare.

A testimonianza del grande approfondimento svolto dalla Commissione giustizia, ricordo che, dopo l'attività conoscitiva già svolta dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati, sono state tenute numerose audizioni. Sono state ascoltate - ad esempio - autorevoli personalità come il dottor Armando Spataro, procuratore della Repubblica di Torino; il dottor Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma e il dottor Giuseppe Borrelli, procuratore aggiunto coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Napoli, nonché i vertici dell'Unione delle camere penali italiane.

Il testo unificato, elaborato dai relatori e adottato dalla Commissione lo scorso maggio, ha assorbito anche la disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge n. 1844, che tuttavia conteneva non pochi profili problematici. È opportuno ricordare come, in sede referente, il testo unificato (compreso il regime della prescrizione ivi incluso) è stato ampiamente modificato per ricondurre alcuni aspetti critici ai criteri di ragionevolezza e rispetto delle garanzie e delle tutele insite nel principio dell'equo processo.

Scopo principale di questo provvedimento è stato fin dall'inizio modernizzare il sistema giudiziario e rispondere alle esigenze rappresentate per un sistema moderno ed efficiente non solo dall'Unione europea, ma anche dagli operatori del settore e dalle commissioni ministeriali di studio che si sono adoperate per elaborare proposte di riforma e innovazione.

Passando al merito del provvedimento, mi preme sottolineare come esso detti una disciplina innovativa riguardo alle intercettazioni: la delega al Governo prevede che sia garantita la riservatezza delle comunicazioni, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini della giustizia penale. Si delinea un nuovo reato, per punire coloro che diffondono riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate abusivamente per denigrare altre persone. D'altra parte, certamente non con positività si enuncia il principio della semplificazione dell'uso delle intercettazioni nei procedimen-

ti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Vengono precisamente delineati, infine, i limiti per l'utilizzo di captatori da remoto in dispositivi portatili, cioè registrazioni a distanza con *virus trojan*. I principi e i criteri direttivi per l'uso di questo particolare e delicato strumento sono stati formulati prevedendo che l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice, prevedendo come regola generale che il *virus* possa essere utilizzato nei luoghi di privata dimora solamente se lì si sta compiendo il reato e prevedendo, infine, che i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (*ex* articolo 380 del codice di procedura penale).

Inoltre, ricordo come si intervenga positivamente per inasprire le pene di odiosi reati contro il patrimonio. L'articolo 4, infatti, interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1.032 a 1.500 euro).

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale, che reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 927 euro a 1.500 euro.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali della pena sia detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) che pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro nel minimo e dagli attuali 2.065 euro a 2.500 euro, nel massimo).

Vorrei quindi brevemente commentare gli altri punti cardine del provvedimento. Si è molto parlato negli ultimi anni di semplificazione delle procedure del processo penale: questo disegno di legge mira proprio a questo obiettivo quando detta norme di riforma dei giudizi di impugnazione. In particolare, mi riferisco a previsioni come la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; alla possibilità, per il procuratore generale presso la corte di appello, di appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; infine alla possibilità, per il pubblico ministero, di appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Vorrei ricordare la norma che prevede l'estinzione del reato per condotte riparatorie: si tratta di un istituto che, sul piano deflattivo, porterà una serie di processi, che assorbono risorse economiche e strumentali, a essere

celebrati con una semplicità e una soddisfazione di giustizia oggi impossibile. Questa opzione sarà prevista, ovviamente, per reati che non provocano allarme sociale, perché si tratta di reati a querela della persona offesa; e quest'ultima, una volta avuto risarcimento totale, è più che soddisfatta.

Il provvedimento dedica poi una specifica delega alla riforma dell'ordinamento penitenziario, al fine di implementare finalmente i principi della funzione rieducativa della pena e del rispetto della dignità delle persone detenute in carcere (uomini, donne e minori). Nello specifico, richiamo le disposizioni che incoraggiano all'accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, di cui appunto si intende facilitare l'utilizzabilità; all'individuazione di attività di giustizia riparativa; alla valorizzazione delle opportunità di lavoro e di volontariato per i detenuti, tutte intese come momenti qualificanti del percorso di recupero sociale degli stessi. In questo quadro si è inteso attribuire dignità legislativa, secondo noi in modo virtuoso e attento alle istanze che tutti i giorni provengono dal nostro sistema penitenziario relativamente alle esigenze dei detenuti minorenni, nel senso di un maggiore accesso all'istruzione, alla crescita personale e sociale e ai bisogni particolari e specifici delle donne recluse e delle detenute madri, che vivono situazioni e realtà troppo spesso incompatibili con le loro condizioni.

La delega contiene, inoltre, la necessità di una revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena, all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, al riconoscimento del diritto all'affettività; incentiva interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri.

Il disegno di legge, inoltre, affronta il tema della riforma della prescrizione, finalmente equilibrata, come votata dalla Commissione giustizia di questo Senato, dopo mesi di valutazioni e proposte differenti, alcune anche caratterizzate da profili di scarso garantismo liberale.

Nello specifico, l'articolo 7 del disegno di legge modifica l'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Si interviene prevedendo una sospensione di un anno e sei mesi dopo il primo grado e altrettanti dopo l'appello. In questo modo l'istituto rimane caratterizzato da un approccio liberale e garantista, ispirato ai principi dell'equo processo e di tutela del diritto alla difesa. In altre parole si coniuga la risposta alle esigenze processuali di termini più lunghi con il rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Inoltre, il calcolo della prescrizione viene modificato per alcuni reati gravi di corruzione. Quindi, inserendo un ulteriore comma all'articolo del codice, si stabilisce che, per i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 del codice penale), sfruttamento sessuale di minori (articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies* del codice penale) e violenza sessuale (articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* del codice penale) e *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale), se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata

esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Sul fronte del procedimento penale, vorrei ricordare particolarmente la disposizione che impone termini certi per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, con il coinvolgimento del procuratore generale presso la corte di appello. Quest'ultimo dovrà anche vigilare sull'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, con eventuale illecito disciplinare in caso di violazione delle stesse.

Il testo contiene ulteriori importanti modifiche in questo settore, come gli interventi in materia d'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; sulla disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; per la semplificazione delle impugnazioni e per la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza.

La Commissione, durante il proprio lavoro in sede referente, ha opportunamente concordato di rimandare a una più compiuta e ponderata trattazione la riforma della materia delle notificazioni; la finalità acceleratoria delle norme inizialmente immaginate, infatti, non teneva adeguatamente in considerazione i diritti e le tutele a garanzia della difesa, mettendo a rischio la conoscibilità, da parte dell'imputato, dei capi d'imputazione contestati.

Il Gruppo di Area Popolare ha mantenuto in questi mesi un approccio costruttivo e di apertura al confronto con le altre forze politiche di maggioranza e di opposizione. Siamo convinti, infatti, che questo sia un provvedimento che porti innovazione, efficientamento e razionalizzazione all'interno di una macchina giudiziaria e penitenziaria che ha bisogno di maggiore attenzione da parte del legislatore. I nostri sforzi e le nostre proposte hanno sempre riguardato il merito del provvedimento, senza mai assumere contorni di arroccamenti preconcepiuti o inutilmente estremistici.

In conclusione, mi sembra doveroso porgere un ringraziamento, che non è di circostanza, ai colleghi della Commissione giustizia, sia di maggioranza che di opposizione, che con il loro contributo hanno consentito l'approvazione del testo che è stato portato in Aula. Un ringraziamento va rivolto anche al Governo, rappresentato dai sottosegretari Migliore e Chiavaroli e dal ministro Orlando, i quali hanno costantemente partecipato ai lavori, offrendo proposte, alternative e sostegno sia in termini di contenuti che di capacità di mediazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, mentre dalle aule civili e penali della nostra Nazione sale l'implorazione da parte degli operatori di giustizia di cercare di frenare - o quantomeno coordinare - la produzione legislativa bulimica e disordinata in tema di giustizia sia civile che penale, ci troviamo oggi ad affrontare un disegno di legge che interviene, anche in questo caso in maniera incisiva, su molti articoli del codice penale, del codice di procedura penale e addirittura sull'ordinamento penitenziario. Si tradi-

sce, quindi, una chiara volontà di azione politica che sembra muoversi verso l'ormai annosa e censurabile prassi a cui facevo riferimento, ovvero una produzione legislativa disordinata, scollegata, disorganica, che non fa altro che rendere il quadro normativo spesso più confuso e certamente muovendosi lontano da quelli che dovrebbero essere gli obiettivi di una giustizia più efficiente e più giusta.

Con questa breve premessa vado a esporre alcuni punti - alcuni dei quali sono già stati oggetto di discussione da parte dei miei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle e anche di altri Gruppi qui al Senato - nei quali ravvisiamo le maggiori criticità.

In tema di prescrizione, abbiamo più volte definito la proposta governativa di allungamento di tre anni della sospensione della prescrizione - diciotto mesi dopo la sentenza di primo grado e diciotto mesi dopo la sentenza di secondo grado - come un pannicello caldo, che certamente, statisticamente, potrà influire su un certo numero di procedimenti che non esauriranno il loro corso con una pronuncia di prescrizione. Tuttavia, si tratta di un risultato senza dubbio ben lontano da quello che - a nostro modo di vedere - sarebbe necessario. Allo stesso modo, l'aumento della metà dei termini della prescrizione, come disposto dall'articolo 161 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per il reato di truffa aggravata per erogazioni pubbliche, non può non essere visto con favore di per sé. Ancora una volta, però, siamo ben lontani da quello che - a nostro modo di vedere, e in realtà non solo a nostro, ma di tanti operatori del diritto, giuristi, magistrati e non - sarebbe necessario. Riteniamo infatti che, in tema di prescrizione, bisognerebbe stabilire una volta per tutte che, all'esito di una verifica dibattimentale, dove l'esercizio di difesa si è potuto esplicare completamente, in caso di sentenza di condanna, sarebbe opportuno e giusto, mantenendo tutte le garanzie difensive per le eventuali impugnazioni successive, che la prescrizione cessasse di decorrere.

Ci rendiamo conto benissimo che le critiche a questa impostazione - come leggiamo sui giornali, talvolta anche ripetute nelle aule delle Commissioni e qui in Aula - sono che, così facendo, otteniamo il risultato opposto, tenendo gli imputati appesi per anni - se non addirittura per decenni, per le ipotesi più gravi - all'esito di un processo che, a causa delle inefficienze del sistema giustizia, implica una sanzione *in re ipsa*.

Siamo perfettamente consapevoli - e lo è soprattutto chi è operatore del diritto - di quanto sia sanzione il solo fatto di essere processato, di dover affrontare un giudizio in termini di costi economici, psicologici, di equilibri familiari, di lavoro. Ecco perché mi piace ricordare che nelle nostre proposte emendative, dalla legge di stabilità fino al provvedimento che ci occupa, accompagniamo la proposta di cessazione della prescrizione con la sentenza di primo grado a *input* verso il Governo e la sua maggioranza, che ha in mano le leve del potere per potenziare effettivamente la macchina della giustizia. Ciò vuol dire destinare anzitutto una somma superiore all'1,3 per cento del PIL, che oggi l'Italia riesce a destinare alla macchina giustizia; avere il coraggio di prendere decisioni storiche volte a migliorare le risorse umane, strumentali, logistiche e poi anche ordinamentali, per far sì che il diritto di

avere una sentenza di assoluzione o di condanna - diritto dell'imputato e della collettività - sia garantito in termini ragionevoli e di equilibrio.

Ecco perché non ci piace la proposta frutto dell'accordo politico delle forze di maggioranza. E vedremo poi se l'infausta previsione di una posizione di una questione di fiducia calerà su questo testo di legge così com'è o come modificato in un maxiemendamento. Con una cappa allucinante e insopportabile, su una materia così delicata come quella penale, il Governo impone una delega a sé stesso e al Parlamento più svilito che mai addirittura con una questione di fiducia. Vogliamo però credere che questa ipotesi non si verificherà. Ma, se dovesse avvenire, faremo sentire la nostra voce sul punto. La prescrizione in questi termini non ci va bene. La proposta più virtuosa è quella che continuiamo ad avanzare anche qui in sede emendativa.

L'altro punto delicato cui si è fatto riferimento è la delega che il Governo ritiene di doversi far attribuire in materia di intercettazioni. Noi in Commissione giustizia abbiamo svolto le audizioni dei procuratori delle principali procure che, nei mesi precedenti, avevano preparato dei protocolli di disciplina dell'utilizzo delle intercettazioni. I protocolli erano tutti volti in maniera simile a garantire principi condivisibili e sacrosanti quali il diritto dell'autorità giudiziaria a poter svolgere liberamente indagini nei casi in cui l'intercettazione è consentita, il diritto alla difesa e quello alla *privacy*. Noi continuiamo a dire che non vediamo alcuna necessità di un intervento legislativo, tanto più fatto con delega e, quindi, con una formulazione che rischia di essere una norma in bianco, che metterà le mani su una materia così delicata e in merito alla quale gli stessi procuratori, cui facevo riferimento, ci hanno detto - lo abbiamo sentito tutti - che, a loro modo di vedere, non era necessaria. Possiamo allora dire e prevedere che la misura prevista nel disegno di legge non sarà necessaria, al più potrà essere dannosa in un senso o nell'altro con riferimento al diritto e all'efficacia dell'investigazione, al diritto alla difesa, che va sempre tenuto presente, e anche al diritto della *privacy* degli imputati e delle persone estranee. In quei protocolli, infatti, è previsto un sistema di tutela anche delle persone estranee ai procedimenti penali. Come la storia ci insegna - ce lo ricordava ieri il collega Cappelletti - i casi di violazione della normativa sulla *privacy*, con riferimento al contenuto delle intercettazioni svolte in ambiti giudiziari, si contano sulle dita di - al massimo - tre mani. In ogni caso, sono episodi molto limitati che non giustificano un intervento che si applicherà a tutti i cittadini. Non siamo d'accordo, pertanto, nel voler dare una delega al Governo sulle intercettazioni.

All'articolo 35, che disciplina le intercettazioni, abbiamo notato qualcosa che ci ha fatto sobbalzare dalla sedia e ci sorprendiamo che non sia stato svolto al riguardo un dibattito più vivace in questa sede e anche sui *media*. All'articolo 35, comma 1), punto 5), lettera *b*), è previsto un nuovo delitto. Ci è giunta voce che ieri, alla Camera, è stato licenziato un testo sul cyberbullismo ben lontano dall'ipotesi licenziata da questo ramo del Parlamento. Si tratta di una norma che molti studiosi della comunicazione della rete, giornalisti, intellettuali e professori universitari già ci segnalano come estremamente pericolosa. Ben lungi dal voler tutelare le ragioni dei minorenni dall'utilizzo della rete per fini diffamatori o pericolosi (che configura-

no il nuovo reato di cyberbullismo), essa potrà virare verso una norma liberticida dell'utilizzo della rete.

Con questo provvedimento il Governo intende istituire un nuovo delitto per cui è prevista una pena massima di quattro anni di reclusione per chi diffonderà materiale multimediale, video o conversazioni anche telefoniche fatte in propria presenza, lasciando da parte le intercettazioni che sarebbero ovviamente abusive.

Se io diffondo quel materiale, una conversazione che ho con un collega, qualora ritenuta diffamante e quindi lesiva della reputazione e dell'immagine altrui, se acquisita, dice il testo, fraudolentemente - è un avverbio dai contorni non molto nitidi, perché ci sarebbe da pensare alla frode o forse alle modalità della truffa - e comunque senza il consenso, allora la persona che ha partecipato alla conversazione o è stata ripresa in un video, in caso di diffusione, potrà tutelare il proprio presunto diritto sottoponendosi al rischio di un procedimento penale. E ciò avverrà con una sanzione penale davvero rilevante per questo reato, e noi sappiamo benissimo che ad oggi ancora c'è ed è vigente il reato di diffamazione, e non si vede la necessità di una tutela ulteriore, se non relativa, perché sono esclusi giornalisti, il diritto di cronaca o di difesa o nell'ambito giudiziario amministrativo. A chi si rivolge allora questa norma? Si rivolge al cittadino comune, e a noi piace pensare ai nostri concittadini, attivisti o no, del Movimento 5 Stelle, a coloro che sono ancora costretti a entrare nei consigli comunali - per esempio - dove vigono regolamenti che non permettono le riprese video di quella che dovrebbe essere la casa trasparente dei cittadini del Comune. Questa norma potrà allora essere utilizzata da un consigliere comunale che, ritenendosi leso nella propria reputazione e immagine perché ripreso da un cittadino presente nel pubblico, che poi magari ha diffuso anche parte di un suo intervento in Aula, potrà denunciarlo lamentando questo tipo di lesione.

Questa norma liberticida, inutile perché la tutela della *privacy* e della propria reputazione già esiste, accompagnata con quanto ci sta per arrivare dalla Camera, denota una reazione isterica da parte del legislatore anche alle tristi recenti cronache che vedono un utilizzo abusivo della rete o delle persone, della testa di tanti nostri connazionali, che non deve avere nulla a che fare con la neutralità e la libertà di pensiero e di espressione che si deve poter svolgere in quello che è l'unico mezzo che ancora, bene o male, garantisce una libertà dai grandi gruppi editoriali o dalle linee politiche imposte da qualcuno.

Vedo che il mio microfono lampeggia, ma vorrei mutuare la cortesia già esercitata nei confronti del collega Albertini, che ha ottenuto due minuti in più.

PRESIDENTE. Glieli do, anche se due minuti glieli ho già concessi da parecchio.

BUCCARELLA (M5S). Sapevo di poter contare sulla sua cortesia, anche perché non ho moltissimo da aggiungere.

Un altro brevissimo appunto che ho preso riguarda la sorpresa di non aver sentito nessuno finora che, muovendosi magari in un'ottica di difesa

contro il «giustizialismo» che può affiorare, abbia speso una parola su quanto previsto nell'articolo 33 in tema di partecipazione a distanza all'udienza. Si tratta delle videoconferenze che, nel testo di legge disposto, sono stabilite di ufficio, automaticamente dal giudice senza alcuna possibilità di valutare casi per una serie di reati. Capiamo benissimo: è una norma comprensibile, volta al risparmio dovuto alla mancata traduzione di persone detenute in un'altra città. In tal caso va bene che l'esame di un imputato o anche di un testimone possa svolgersi in videoconferenza, consapevoli, per chi ha pratica giudiziaria, che questa è comunque una limitazione della possibilità di svolgere un esame vero e approfondito. Ciò è comunque giustificabile almeno per alcuni reati e in alcune situazioni.

Nella lettera e) c'è una disposizione poco comprensibile che dovrebbe essere stata notata da chi si erge a difensore del diritto di difesa. Si dice che in tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo a distanza, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento. Si dice che se gli avvocati e le parti ulteriori rispetto all'imputato o agli imputati - quindi possiamo pensare alle parti civili o agli imputati per reato connesso e a tutta una serie di figure processuali - vogliono partecipare alla videoconferenza, devono farsi carico dei costi di collegamento, rimanendo evidentemente la fissazione di tali costi nella indeterminatezza totale. E questo non fa bene al diritto di difesa e alla possibilità di esplicitare compiutamente una difesa nell'ambito giudiziario.

Concludo riprendendo la questione, sulla quale già il collega Giarusso si è espresso e ritornerà, dell'utilizzo dei captatori informatici, i cosiddetti *trojan horse*, nei nostri cellulari.

La settimana scorsa abbiamo tutti letto la triste notizia del primo ufficiale donna arrestato a Taranto in esito a fatti di corruzione, fatti dei quali si è venuti a conoscenza mediante l'utilizzo dei *trojan*, che consentono di azionare a distanza il microfono di un cellulare per potere acquisire prove e fonti informative che possono verificare o no la consumazione di un reato, magari contro la pubblica amministrazione.

Segnaliamo - e abbiamo all'uopo presentato emendamenti abrogativi o sostitutivi - che aver disposto nel testo attuale che questa modalità possa essere attivata dalle Forze dell'ordine e dagli inquirenti solo qualora, in quel momento e dove si trova il cellulare con all'interno il *trojan horse*, si stia svolgendo l'attività criminosa, è previsione che, indubitabilmente, non farà altro che limitare la capacità investigativa. Essa presupporrà, infatti, un controllo preventivo, o anche di utilizzabilità *a posteriori*, sull'utilizzo di questo tipo di intercettazioni, in quanto il microfono potrebbe essere attivato solamente nella certezza che in quel momento si stia svolgendo l'attività criminosa.

Sarebbe evidentemente più ragionevole prevedere che alle Forze dell'ordine, nei casi previsti e con i limiti imposti - nessuno pensa alla pesca a strascico e a una intercettazione collettiva, tantomeno noi e speriamo neanche voi - sia permesso l'utilizzo di questo strumento anche nei casi in cui l'attività criminosa si possa svolgere e ci sia il legittimo e fondato motivo di pensare che in una determinata stanza sia in corso una discussione tra un

corruttore e un corrotto; o qualora si sappia che tale attività si dovrà svolgere.

Ecco, quel verbo, coniugato al presente, non va affatto bene ed è un qualcosa su cui invito tutti i colleghi a prestare attenzione quando arriverà il momento dell'esame degli emendamenti.

Concludo ringraziando la Presidenza per il tempo cortesemente concessomi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bianconi. Ne ha facoltà.

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, quando si parla di giustizia, il tema è talmente complesso, articolato e delicato che bisogna sicuramente trattarlo con estrema cautela.

Devo dire che il lavoro che la Commissione giustizia ha svolto ha portato a un risultato veramente molto equilibrato e anche molto saggio.

So perfettamente che la mia posizione sulla giustizia non è uguale a quella del collega Casson. Eppure, con il collega Casson ci siamo confrontati e abbiamo trovato un punto di raccordo, sempre per un fine migliorativo. So che continueremo ad avere posizioni diverse e che il senatore Casson continuerà a sostenerle, così come continueremo a sostenere la bontà di questo testo il mio Gruppo e io.

Devo anche dire che, nel lungo *iter* affrontato, il confronto in Commissione è stato serrato, e devo ringraziare tutti i suoi componenti, il Governo, nella figura del sottosegretario Chiavaroli, i Capigruppo di maggioranza e di opposizione, lo stesso relatore e il presidente D'Ascola se il testo che noi andremo ad approvare ha una sua *ratio* e un suo equilibrio, che noi vorremmo mantenere inalterati.

Neanche maggioranze più coese e numericamente maggiori rispetto a quella che abbiamo in Senato sono riuscite in passato ad arrivare all'attuale risultato. E questo lo dobbiamo ascrivere, in forma positiva, anche a un lavoro serrato di confronto su temi - ripeto - estremamente complessi e articolati.

Devo dire che la saggezza del sapersi fermare a un certo punto e, per un bene maggiore, rinunciare anche a una posizione precisa, puntuale, nella quale si crede è un valore che io ritengo estremamente positivo e del quale voglio rendere anche merito al collega Lumia, perché ieri ha dimostrato una saggezza e una capacità di interlocuzione che fa onore a lui, al suo Gruppo di appartenenza e quindi anche al lavoro che quest'Assemblea ha potuto svolgere e a quello che potrà svolgere nelle prossime settimane. Allo stesso modo devo anche ringraziare il ministro Orlando perché non ha fatto nulla di particolare, se non rappresentare un raffinato punto d'incontro e anche di preciso riferimento, affinché riuscissimo almeno a calibrare, sistemare e portare a termine questo tema. Anche in questo caso il bene superiore non contrasta certamente con le posizioni che possono essere di tipo personale o di cultura o di appartenenza.

Ritengo pertanto che abbiamo sicuramente svolto un lavoro migliore di quello della Camera, cui sicuramente consegneremo per una terza lettura

un prodotto migliore, che si regge, è equilibrato e saggio e che - voglio dirlo - è frutto di un confronto serrato tra posizioni diverse (la ricchezza della politica sta anche in questo confronto serrato e spesso aspro, ma che ha come fine ultimo, soprattutto in un campo così delicato come quello della giustizia, il bene dei nostri cittadini).

Signor Presidente, io leggerò alcune parti del mio intervento, poi le chiederò la cortesia di poterlo pubblicare in Allegato al Resoconto della seduta, perché immagino di aver già consumato una congrua parte dei miei venti minuti. Vorrei però consegnare il testo perché desidero che rimanga agli atti ciò che di positivo vedo in questa riforma, sottolineandone i passaggi più salienti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, il provvedimento in discussione oggi in Aula si pone come una riforma globale e complessiva del processo penale. Le finalità sono molteplici: *in primis*, uno degli obiettivi principali è la diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali, che si pone in modo contestuale al potenziamento della risposta punitiva nei confronti di taluni reati ritenuti di particolare gravità o allarme sociale.

Il potenziamento delle garanzie e delle prerogative delle persone offese viene raggiunto anche attraverso il rafforzamento della tutela della *privacy* delle persone coinvolte nel processo penale. Inoltre, l'ammodernamento della disciplina dell'infermità mentale e il potenziamento degli effetti rieducativi dell'esecuzione penale sono due degli aspetti maggiormente innovativi del progetto di riforma del sistema penale come emerso dalla laboriosa attività della Commissione giustizia. Si tratta di obiettivi ambiziosi e di ampia portata perseguiti con tenacia e faticosi compromessi. Vorrei dire che quando si parla di compromessi si pensa sempre che siano al ribasso, mi chiedo però perché non possiamo invece pensare di aver fatto dei compromessi al rialzo, cioè di aver portato delle novità e delle positività nel processo penale.

L'obiettivo della diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali è raggiunto, nell'ottica della riduzione dell'enorme carico di lavoro degli uffici giudiziari, attraverso l'introduzione, per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, di una nuova causa di estinzione del reato: tale nuova causa di estinzione ha come presupposto l'adozione da parte del reo di condotte riparatorie, in linea con le recenti istanze volte al potenziamento delle forme di giustizia riparativa in materia penale. Ulteriore strumento è la delega al Governo per l'ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela di parte, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona puniti con la sola pena editale pecuniaria o con la pena editale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata ed ai reati contro il patrimonio.

Nell'ottica di limitare la durata dei procedimenti penali, evitando che la prolungata sottoposizione a processo penale si trasformi essa stessa in pe-

na anticipata per l'imputato, si muovono poi le modifiche al codice di procedura penale finalizzate a ridurre la durata sia delle indagini preliminari, a garanzia dell'indagato, sia del processo, in particolare, ampliando le possibilità di ricorso alla partecipazione a distanza dell'imputato al dibattimento; limitando la proponibilità di eccezioni difensive di nullità, inutilizzabilità o incompetenza, in caso di giudizio abbreviato; soprattutto, limitando e disciplinando in maniera più stringente il sistema delle impugnazioni, eliminando numerosi formalismi che appesantiscono il lavoro degli organi giudiziari e, soprattutto, della Corte di cassazione.

In particolare, la riforma dei giudizi di impugnazione prevede la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; la possibilità per il procuratore generale presso la corte d'appello di appellare soltanto nei casi di avocazione e acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso».

L'obiettivo del potenziamento delle garanzie e delle prerogative della persona offesa, che si colloca in un più ampio orizzonte di superamento della centralità del reo nel processo penale e di correlativa maggiore attenzione alla vittima, vuole essere rafforzato attraverso modifiche al codice di procedura penale che garantiscono il diritto della persona offesa di essere informata sullo stato del procedimento durante le indagini preliminari, nonché la previsione della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione, ovvero prima della scadenza del termine concesso alla persona offesa per presentare opposizione alla richiesta stessa.

Nel senso del potenziamento della tutela della *privacy* delle persone coinvolte nel processo penale si muovono, poi, le deleghe al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (soprattutto al fine di adeguarla ai più recenti principi nazionali ed europei in materia di protezione dei dati personali) e per una nuova disciplina delle intercettazioni. Quest'ultima si dovrà ispirare a principi di riservatezza delle comunicazioni (in particolare, quelle non rilevanti o relative alle persone solo occasionalmente coinvolte nel procedimento: sappiamo molto bene come una certa stampa si nutra della pubblicazione di intercettazioni che non c'entrano assolutamente nulla sia con il reo, che con le informazioni relative al procedimento) e punibilità della diffusione di comunicazioni fraudolentemente captate, se esclusivamente finalizzata a danneggiare la reputazione o l'immagine altrui. In tale settore, il lavoro della Commissione ha portato alla disciplina dell'uso dei captatori informatici - i cosiddetti virus *trojan* - al fine di consentirne un impiego efficace e allo stesso tempo rispettoso della *privacy* dei cittadini. L'utilizzo di questo strumento rimane sempre consentito, ma con specifica

motivazione del giudice, per reati gravi tra cui mafia e terrorismo, ma non per la generica associazione a delinquere. Fuori da questi casi, il *virus* può essere utilizzato nei luoghi di privata dimora solamente se li si sta compiendo il reato. In particolare, i *trojan* potranno essere impiegati nel quadro di una disciplina governativa che dovrà prevedere che il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni. Quindi, al termine della registrazione il captatore informatico dovrà essere disattivato e reso definitivamente inutilizzabile. Dovranno essere utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale, per garantire che il virus si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte, secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, sicurezza ed efficacia.

Inoltre, fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero potrà disporre tale tipo di intercettazioni, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantott'ore, sempre che il decreto di urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini. Infine, si dovrà prevedere che non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Sul tema della prescrizione, il compromesso raggiunto durante i serati lavori della Commissione giustizia consiste nella sospensione della decorrenza della prescrizione pari a un anno e sei mesi dopo il primo grado e altrettanti dopo l'appello. In questo modo, a nostro parere, vengono soddisfatte esigenze di duplice profilo: da una parte, l'esigenza processuale di tempi più lunghi per accelerare tutte le fasi procedurali, dall'altra quella di mantenere la natura garantista dell'istituto, a tutela dell'imputato.

È stata sicuramente migliorata la disciplina contenuta nel precedente disegno di legge n. 1844, proveniente dalla Camera, e quindi confluita nel testo unificato che ha esaminato e approvato la Commissione giustizia del Senato. In sintesi, il regime della prescrizione è rimasto un regime di stampo liberale, equilibrato, seppure con questi correttivi che determinano l'allungamento dei termini, per le fasi di impugnazione sia in appello che in Cassazione, garantendo in ogni caso l'esauritivo rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Signor Presidente, vorrei soffermarmi, in particolare, su un aspetto che a mio avviso risulta particolarmente innovativo e che nel trambusto mediatico sulla prescrizione è passato leggermente in secondo piano. Mi riferisco, in particolare, alla riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne reclusi e delle detenute madri.

La delega contiene, inoltre, la necessità di una revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di

pena, all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, al riconoscimento del diritto all'affettività, e incentiva interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri. Di particolare rilievo la previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica. La disciplina di specifici interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri permette in tal senso la possibilità per le donne di vivere la loro maternità, nonostante la momentanea privazione della libertà.

Di particolare rilievo ed interesse sono i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età. Nello specifico, si prevede una giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione; la previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; la previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto; la previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenni; l'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà; l'eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento; il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni.

Tutti questi principi orienteranno l'azione riformatrice del Governo nell'attuazione di un ordinamento penitenziario efficiente e moderno. Continua il percorso riformatore di questa maggioranza e di questo Governo, sostenuto in maniera coerente e determinante dalla forza politica Area Popolare. Da tempo si parla della lunghezza del processo in tutti i *talk show* e in tutte le conferenze, quando puntualmente si segnalano i giorni necessari alla definizione di un giudizio, che penalizzano il nostro Paese a livello economico e di credibilità internazionale. Quindi, rinnovare il sistema della giustizia del nostro Paese, che soffre di mali cronici che tutti ben conosciamo, significa mettere mano con severità alla riforma del codice penale e alla riforma delle procedure, soprattutto per avere fattispecie penali nitide e precise, che siano anche un sostegno per lo stesso lavoro dell'interprete. Questo provvedimento apre a un lavoro complessivo che riceverà un tassello ulteriore con il disegno di legge sul processo civile, attualmente all'esame della Commissione giustizia.

Per tutte queste motivazioni e per l'attenzione che abbiamo ricevuto in questo confronto, dopo aver espresso i miei ringraziamenti, rappresentiamo all'Assemblea il nostro totale soddisfacimento sul prosieguo dell'esame di questo provvedimento che riteniamo uno dei tasselli più importanti che

questo Governo ha messo in campo in questa legislatura. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ (*PD*). Signor Presidente, colleghi, colleghi della Commissione giustizia con i quali abbiamo lavorato a lungo su questo provvedimento, collega Chiavaroli che ha rappresentato bene il Governo durante questo lavoro, ci troviamo oggi a esaminare, semplicemente leggendo il titolo della nota breve in distribuzione, «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario».

Credo che sia il caso di soffermarci, all'inizio di un breve ragionamento che vorrò fare, su cosa sia il processo penale. Sapete che il nostro codice ha subito una recente e completa riforma con l'introduzione del sistema accusatorio. Venivamo dal vecchio codice, il cui impianto era ancora quello del codice Rocco del 1931, quando nel 1989 attuammo finalmente una complessiva riforma del processo penale introducendo il sistema accusatorio.

Per definire, dal punto di visto storico, ma anche direi giuridico e politico, che cos'è il processo penale nel nostro Paese, il mio breve ragionamento e il mio tributo di cultura non può che andare al mio grande maestro, penso uno dei più grandi maestri del diritto di questo Paese, Franco Cordero. Se leggete la prima pagina dell'edizione storica del famosissimo manuale che è stato poi pubblicato forse ormai in 50 edizioni, la definizione che ne dava era veramente bellissima. Che cos'è il giudizio penale? «Una serie di atti compiuti in una forma e in un tempo prescritti compone il processo. Quest'ultimo nome è recente, mentre procedura è parola antica e ancor di più giudizio che indubbiamente è una denominazione ricca di forza espressiva. Il processo infatti sta *in medio*» - ci dice Cordero - «tra il reato e la pena. L'azione del punire sarebbe cieca se il giudice non accertasse i relativi presupposti. A questo punto l'analisi svela qualche aspetto singolare: in primo luogo il processo non tanto è un giudizio quanto si compone di una moltitudine di giudizi,» - poi torneremo su questo richiamo alla moltitudine dei giudizi - «delle parti, dei testimoni, dei consulenti e del giudice, l'ultimo dei quali, in ragione dell'autorità di chi lo ha emesso, ha un'efficacia particolare, ma a considerarlo attentamente scopriamo come esso sia una regola di condotta, ossia una norma, poiché il giudice quando sentenzia comanda. Senonché il comando esce da una trama di operazioni logiche regolate dal diritto ed ecco un groviglio di atteggiamenti, rituali, logici, normativi».

Penso che queste poche righe, che qualsiasi studente di diritto in questo Paese può attingere da questo meraviglioso manuale, siano una giusta guida anche per noi che abbiamo fatto un grande lavoro nel tentare una riforma corretta, conferendo poi ovviamente anche una delega al Governo, sul processo penale. Per questo torniamo a ragionare: abbiamo capito che il processo penale serve a verificare se una persona debba essere punita.

Purtroppo, dai fatti recenti e da come spesso sono stati narrati dai giornali, emerge che il processo questo non è, ma in realtà noi dobbiamo es-

sere ligi alle nostre regole e sapere che esiste, ed è citato continuamente, un antico brocardo che tutti abbiamo studiato: "*nulla poena sine iudicio*". Invece, purtroppo, ci troviamo molto spesso davanti a pene e condanne già scritte dai titoli dei giornali quando alcuni procedimenti penali sono solo all'inizio, ai primi passi, ma su questo tornerò.

Questa considerazione serve a capire che abbiamo fatto un grande lavoro di riforma e di approfondimento e questo Governo certamente, attraverso l'opera esimia e fantastica del ministro Orlando, è l'Esecutivo che sta facendo di più in termini di riforma del processo, in particolare del processo penale e di tutto quello che ne promana. Pensate a che senso e che significato, prima di tutto umano, ha avuto il lavoro che abbiamo svolto sull'esecuzione della sentenza penale con i tre giorni degli Stati generali dell'esecuzione penale, lavorando all'interno di un carcere e lavorando proprio su quello che è poi l'esito finale che ha il processo penale sulla vita delle persone. Anche in questa riforma vi è anche una grande attenzione alla pena, all'esecuzione della pena e alla sua funzione rieducativa. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che noi abbiamo a che fare ancora con un ordinamento penitenziario che non garantisce fino in fondo che la pena sia rieducativa e su questo ancora abbiamo molto da lavorare.

A questo punto, con questo testo abbiamo cercato di dare efficienza ad un servizio fondamentale per la vita del nostro Paese. Infatti è chiaro a tutti noi, e lo vediamo quotidianamente, che il malfunzionamento del sistema giudiziario è uno dei macigni più grandi che grava sul nostro Paese e sulla nostra crescita. È stato anche calcolato quanto tale malfunzionamento gravi sul PIL, anche perché alcune imprese straniere decidono di non investire in Italia proprio per l'eccessiva durata dei procedimenti (in caso, ovviamente, di situazioni negative). Inoltre, questa situazione grava sulla nostra immagine in Europa rispetto ai nostri *partner* europei.

Entro brevemente nel merito: quello che ci apprestiamo a votare è un provvedimento complesso, ampio, che tocca una serie di istituti principalmente processuali, ma che è anche di diritto sostanziale. Certamente vale brevemente la pena di ricordare l'impianto del testo su cui abbiamo lavorato in Commissione. Prima di tutto abbiamo lavorato sull'estinzione del reato, sulle condotte riparatorie e su modifiche ai limiti della pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina. Poi è prevista una delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Abbiamo poi modifiche al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al processo, di riproponibilità dell'azione penale, di comunicazione del domicilio eletto, delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, nonché modifiche molto importanti in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale, struttura della sentenza di merito e semplificazione delle impugnazioni.

Per quanto riguarda la semplificazione delle impugnazioni, noi giochiamo una carta importantissima: ci giochiamo, infatti, la vera capacità di incidere verso quel grande principio fissato da tutte le norme in materia di giusto processo: un giusto processo è giusto quando è breve, è giusto quan-

do il cittadino sottoposto a processo, se condannato, vede la sua condanna emanata in tempi brevi e certi, e può espiare la pena alla quale è stato condannato con rispetto dei suoi diritti umani.

Quindi l'aver interloquito - e secondo me su questo c'è anche materia per andare avanti sul secondo e sul terzo grado, cioè sull'appello e ricorso per Cassazione - dà già un segno di dove noi vogliamo arrivare. Probabilmente sarà giusto arrivare, non dico all'estinzione completa, ma ad un parziale asciugamento - molto stretto - dei motivi di ricorso in Cassazione e limitare ancor di più al vizio di legittimità tranne casi particolari, il ricorso per Cassazione. Noi su questo abbiamo certamente materia per andare avanti e per andare avanti bene.

Infine, la delega al Governo tocca la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. Ho sentito alcuni interventi di altri colleghi e proprio per questo voglio specificare che noi siamo intervenuti con efficacia su alcune previsioni. Pensate all'aumento di pena per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, proposto nell'articolo 3 del disegno di legge attualmente in discussione, che prevede la reclusione da sei a dodici anni, in modo coerente con il generalizzato aumento delle pene operato in questi anni per il reato di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, specie per la previsione di cui al primo comma, alla quale è stato per molti anni espressamente agganciato.

Va peraltro tenuto presente che nel 2015 la pena per il reato di associazione mafiosa è aumentata, prevedendo, con la legge n. 69 del 27 maggio 2015, la reclusione da dieci a quindici anni. Quindi questo Parlamento e questo Governo non accettano nessuna lezione in termini di repressione dei reati collegati alla mafia e ad altre criminalità.

Siamo intervenuti inoltre sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva da uno a tre anni ed abbiamo inasprito il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis*.

Siamo anche intervenuti sull'articolo 625 (l'articolo seguente del codice penale), che elenca le circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni, inasprendo il quadro sanzionatorio e prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni. Anche questa è una risposta concreta e reale al diffuso senso di insicurezza, che qualcuno ritiene di impunità, nei confronti di certi reati che ampliano l'allarme sociale. Ma è solo questa la risposta concreta: guai a fomentare, guai a sostenere, guai a giustificare in qualche modo posizioni pericolose di chi si vuole fare giustizia da solo o di chi inventa altri meccanismi al di là del giudizio e del codice penale. Quindi è giusto l'inasprimento delle pene, in un ambito più ampio di repressione dei reati che creano incertezza sociale.

Andando avanti, torniamo al punto che io ritenevo molto importante, quello della semplificazione delle impugnazioni. Le impugnazioni saranno quindi semplificate, i motivi di appello andranno ad un vaglio più rigoroso e vi sarà un effetto deflattivo sui ricorsi in Cassazione. Con il nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale abbiamo reintrodotta l'istituto del concordato sui motivi di appello. Su questo è stato detto poco. Credo invece

che sia importante ribadire che il concordato sui motivi di appello consente alle parti di accordarsi sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con contestuale rinuncia ad altri eventuali motivi, facendo dunque salva, in ogni caso in cui il giudice decida di non accogliere la richiesta di concordato, la possibilità di ordinare la citazione a comparire nel dibattimento. Vedete quindi che mai e poi mai la nostra intenzione è stata quella di legare le mani al magistrato.

Nel corso dell'esame che abbiamo svolto in Commissione giustizia abbiamo comunque introdotto alcune limitazioni significative. Ne cito una su tutte: grazie all'approvazione di emendamenti del Partito Democratico, abbiamo approvato l'esclusione dall'ambito di applicazione del concordato tra le parti per i procedimenti per cui ai delitti dell'articolo 51, commi 3-*bis*, 3 e 3-*quater* del codice di procedura penale, per i delitti sessuali, per i delitti sessuali compiuti in danno a minori di età e infine per i procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali. Parliamo di delitti odiosi, terribili, che hanno una pericolosità sociale molto alta, perciò abbiamo ritenuto di dover sottrarre da tale ambito... (*Richiami del Presidente*).

Mi serve qualche altro minuto, signor Presidente, e cercherò di abbreviare.

Come dicevo, abbiamo ritenuto di dover sottrarre da tale ambito tutti i delitti contro le donne. A tal proposito, consentitemi di ricordare, colleghi, Presidente, che in Assemblea le senatrici e i senatori del Partito Democratico stanno attuando - e c'è da dire «purtroppo»: non lo vorremmo fare, non vorremmo che questa azione servisse - da giorni e da settimane una staffetta di interventi di fine seduta, in cui ricordano ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo al quale è stata comunque legata da una relazione amorosa. Continueremo la staffetta finché sarà necessario.

Ricordiamoci che l'ISTAT ha fornito i numeri di questo orrore, informandoci che in Italia, ogni 2,2 giorni, viene uccisa una donna e che il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata e sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Poco si parla della violenza assistita, ma qual è la gravità che incombe sulla vita di un bambino che assiste continuamente a violenze nei confronti della propria madre, a maltrattamenti, a insulti, a insinuazioni, fino ad arrivare all'estremo evento della morte? Anche per questo motivo - e sarò breve, signor Presidente - abbiamo escluso ogni possibile accordo sui motivi di ricorso per questi orrendi reati.

Parlando di tali reati non possiamo però eludere la necessità importante di un passaggio culturale, di informazione e di educazione nel nostro Paese. Continuiamo ad assistere a giustificazioni mediatiche dei femminicidi, su cui nessuno dice la verità; nessuno dice che il femminicidio è un reato che si annida quasi esclusivamente o solo ed esclusivamente nella testa degli uomini. Abbiamo un problema culturale nell'affrontare questo tipo di reato e ciò dovrà essere ribadito nei procedimenti e nelle pene. Purtroppo assistiamo ancora a troppe distrazioni, a maltrattatori che escono dal carcere con grande facilità e - come hanno ricordato gli interventi che mi hanno preceduto - vi è ancora un atteggiamento sbagliato dal punto di vista culturale. Il femminicidio è frutto di quel machismo, di quel bullismo, di quell'omofobia,

di tutti quegli atti culturali tendenti alla valorizzazione delle discriminazioni piuttosto che alla loro condanna. È necessario, quindi, intervenire con la cultura nella scuole, affinché l'educazione alla differenza di genere, che include come ricchezza e come valore ogni diversità, venga affermata presto. Bene ha fatto questo Governo, attraverso la nostra Ministra dell'istruzione, a dire che già da ottobre cominceremo a occuparci di differenza di genere nelle scuole.

Concludo velocemente, signor Presidente, con un brevissimo passaggio sulle intercettazioni, rispetto alle quali abbiamo conosciuto, a mio avviso, l'eccesso, la strumentalizzazione e l'uso forzato da parte dei giornali e dei *media* di alcuni eventi, sicuramente necessari alle indagini, ma strumentalizzati. Bene ha fatto, quindi, la Commissione giustizia ad audire in lunghe sedute proprio i grandi membri delle procure della Repubblica del nostro Paese (penso al procuratore di Roma e ad altri procuratori), che ci hanno consegnato il regolamento che essi hanno già attuato e ci hanno dato i suggerimenti necessari a far sì che un giusto strumento come l'intercettazione telefonica o ambientale (o i *trojan* di cui abbiamo già parlato) non venga poi usato abusivamente. Nessuno di noi vuole fermare strumenti di indagine, ma è impensabile che si proceda ancora allo sfruttamento di quelle che l'articolo 191 del nostro codice di procedura penale definisce prove inutilizzabili per dare evidenza mediatica e alla vita privata di persone che, se responsabili, saranno condannate, ma non devono esserlo per l'uso, l'abuso e la strumentalizzazione che certa stampa e certa televisione fanno dello strumento dell'intercettazione.

Concludo, signor Presidente, e chiedo di consegnare il testo integrale del mio intervento in cui ho esposto il mio ragionamento affinché si allegato al Resoconto stenografico della seduta.

Credo che questo sia un primo passo; aspettiamo di vedere come sarà recepita la delega al Governo, e chiedo che nella medesima delega, sulla parte relativa all'ordinamento penitenziario - ho poco tempo e non ne posso parlare - sia rafforzata la tutela delle detenute madri. Vi ricordo che i bambini da zero a tre anni stanno in carcere con le madri e se la madre non ha alcun luogo in cui scontare la carcerazione domiciliare, il bambino ci può stare fino a sei anni. È fondamentale, quindi, che nella delega al Governo si ragioni di Icam, ovvero le residenze protette per detenute madri con figli piccolissimi. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento, senatore Cirinnà.

È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, colleghi, già quando ho presentato la pregiudiziale di costituzionalità ho richiamato le ragioni che ci hanno indotto a non presentare emendamenti su molte parti di questo provvedimento e, stamattina, il collega Mineo ha dato una ragione del nostro modo di comportarci, quando ha detto chiaramente che vi è uno scontro, all'interno della maggioranza, tra due filosofie che non emergono nel dibattito.

Vorrei soltanto richiamare alcuni concetti fondamentali.

Quando si interviene sul sistema del codice penale, si tocca un sistema sanzionatorio che deve rispondere ad una razionalità; non può esserci uno squilibrio tra reati e reati, nella determinazione della pena, prescindendo dalla gravità, dalle persone coinvolte e così via.

Abbiamo sentito la collega Cirinnà richiamare Cordero in merito al processo penale, e tuttavia bisogna andare oltre, a quanto lo stesso Cordero dice nelle pagine dei suoi scritti, in particolare, su cos'è il processo. Le regole processuali servono ad assicurare la funzione di garanzia imparziale della giurisdizione, una funzione che può svolgersi solo se le regole del processo sono calibrate sui principi fondamentali della nostra Carta costituzionale e del nostro ordinamento giuridico. Certamente, come ha detto il senatore Mineo, vi è uno scontro all'interno della maggioranza tra chi prescinde da questi principi fondamentali della Costituzione e dell'ordinamento e chi invece è costretto, per ragioni di equilibrio della maggioranza, ad adattarsi a partorire norme che sono liberticide, come dirò tra poco.

Quando si stabiliscono le regole del processo, se si vuole garantire la vera funzione del processo, allora incominciamo col dire che l'iscrizione nel registro degli indagati deve avvenire nel momento in cui il pubblico ministero ha la notizia di reato e, se si vogliono realizzare l'effettiva tutela e l'effettiva garanzia dei diritti, deve iscrivere il nome reale di chi è indagato. Quindi il giudice, non la stampa né il popolo, deve poter valutare la correttezza del momento dell'iscrizione nel registro degli indagati. Abbiamo presentato questi emendamenti e se ne è discusso. Nonostante la Commissione abbia accolto 28 emendamenti del nostro Gruppo, su alcune questioni di fondo ha glissato.

Vengo ora al tema della prescrizione. Ci dobbiamo rendere conto di due dati. Con riferimento al primo, la collega Bianconi diceva che il provvedimento, come tutte le leggi, è frutto di un compromesso o, meglio, di ciò che, con un'alta espressione, si definiva convergenza di interessi contrapposti per realizzare un prodotto legislativo che possa tener conto di tutti i diritti e gli interessi che possono esserci. Però la collega dice poi di aver realizzato un compromesso al rialzo. Per me si è trattato di un rialzo impossibile a immaginarsi delle pene. Vi rendete conto che con ciò che è scritto nel provvedimento ci troviamo come tempo minimo di prescrizione dodici anni nell'ipotesi dell'articolo 318? E che si arriva a trentatré anni - gli anni di Cristo, un'intera vita - della prescrizione per l'ipotesi di cui all'articolo 319-ter, comma 2, secondo periodo.

È giustizia? No. È giusto che un corrotto resti libero per trentatré anni prima di essere processato ed essere definitivamente condannato? È giusto che per trentatré anni continui a stare nelle Assemblee del Parlamento o dei Consigli comunali, provinciali e regionali? Avete portato la corruzione a trentatré anni! Vi rendete conto? Siamo alla follia. Era giustificato un aumento? No. Ciò non lo dice il senatore Caliendo, ma il Ministero della giustizia con molta correttezza. Il Ministro della giustizia ci ha fornito i dati in questa Assemblea, quando abbiamo discusso dei reati contro la pubblica amministrazione l'anno scorso e quando ne abbiamo discusso in Commissione. L'attuale tempo di prescrizione dei reati contro la pubblica ammini-

strazione non supera il 2 per cento. Anzi, in molti uffici giudiziari italiani è pari allo 0 per cento. Allora, era giustificato un aumento della metà? Qual è la ragione? Io finora pensavo che fossero giustizialisti; invece il motivo me l'ha fornito il senatore Mineo: pur di tener conto delle follie proposte da alcuni, avete tentato di dare una risposta in termini di aumento perché almeno così facendo si teneva "rappattumata" la grande maggioranza; questa è la ragione: non ve ne sono altre. Quando un autorevole esponente della magistratura italiana è intervenuto in questi giorni, ha riferito ciò che avevo già detto in questa Assemblea: aumentare le pene - lo ribadisco ancora una volta - e i tempi di prescrizione da cento anni a questa parte comporta statisticamente un allungamento del processo. Prima di queste follie, la bancarotta era il tempo più lungo di prescrizione. Andate a vedere quanto duravano i processi per bancarotta rispetto agli altri. Noi abbiamo dato parere favorevole all'introduzione di un corsia privilegiata per i reati contro la pubblica amministrazione perché occorre individuare immediatamente se è responsabile un corrotto. Se è tale, deve essere fatto fuori e condannato, non tenuto a bagnomaria con la possibilità di utilizzare strumentalmente e politicamente il processo e, quindi, con la negazione della funzione di garanzia e di imparzialità del processo.

Ho sentito il presidente Lumia che ha parlato di doppio binario e ha citato Falcone. Mi dispiace, Lumia, non citarlo. Non lo avrebbe mai fatto. Dopo la fine dell'indagine preliminare, quando il giudice, il pubblico Ministero, deve assumere solo la decisione se archiviare o chiedere il rinvio a giudizio è stato scritto che occorrono tre mesi per tutti i reati; va bene. Per i reati di mafia, quindici mesi? Ha finito le indagini, non può fare altro; sono necessari quindici mesi? E se poi conclude per archiviazione? Tenete ancora appesa una persona per quindici mesi, quando ancora non si sa se pensa di chiedere il rinvio a giudizio?

Mi sto orientando solo a valutare gli aspetti gravi sotto il profilo delle conseguenze sui diritti dei cittadini e, aggiungo, sui diritti di coloro che avranno minore possibilità di grandi difese.

La collega Cirinnà ha fatto riferimento all'accordo tra le parti nel giudizio di appello; ho valorizzato questa norma in Commissione. Ci credo. Però ho anche posto in evidenza che vi è un'indicazione secondo la quale il procuratore della Repubblica dovrebbe dare degli indirizzi ai vari sostituti per procedere al cosiddetto patteggiamento di appello. Tra gli elementi da valutare avete indicato la complessità del procedimento, come se in ragione della complessità e, quindi, dell'incapacità, a quel punto, del pubblico Ministero di sostenere la complessità, egli si accorda per una pena più bassa di quella che dovrebbe essere erogata. Vi rendete conto che ciò è assurdo? Vi avevo fatto una proposta di emendamento, da portare anche in Aula, secondo cui la valutazione non avvenisse in ragione della complessità del procedimento, bensì della funzione della pena. Qual è la funzione della pena? È su quella che deve intervenire la valutazione ai fini dell'accordo. Io ho applicato questa norma quando vigeva nel nostro ordinamento, da magistrato e come sostituto procuratore generale della corte d'appello di Milano. Tutti quelli che come me l'hanno applicata non hanno mai tenuto conto della

complessità del procedimento, ma hanno valutato la gravità del reato, la funzione della pena: sono queste le cose che andavano valutate.

Continuiamo però a ragionare come se nel nostro sistema tutto funzionasse alla perfezione. Ho sentito dire poi che questo provvedimento porterà alla crescita economica. Scusatemi, se parliamo del processo civile, è un'altra questione; sul processo penale, prescindiamo dalla crescita economica perché certamente i problemi finanziari del nostro Paese non sono condizionati dal sistema penale o dal tipo di pena. Essi piuttosto sono condizionati dalla credibilità dell'istituzione, dalla credibilità dello Stato. Noi abbiamo sottoscritto vari accordi in sede comunitaria. Sento qui molti di voi appellarsi sempre all'Europa, alle grandi sensibilità del diritto comunitario, delle sentenze di Strasburgo, ma quando si tratta di applicarle, ve ne dimenticate.

Alcuni di voi può darsi che non si ricordino che sette o otto anni fa fu approvata una norma in quest'Aula. È quella norma, che nei testi di diritto comunitario viene indicata come "legge Azzolini", recante l'obbligo per il Parlamento di valutare una relazione sullo stato di attuazione delle sentenze di Strasburgo nel nostro Paese. Sapete quante volte questa relazione è stata discussa dal Parlamento? Mai. Quest'anno io ho preteso e, grazie alla collaborazione degli altri componenti della Commissione ho ottenuto, che alla nostra Commissione fosse inviata questa relazione.

Le sentenze di Strasburgo possono accertare che io sono stato condannato in base a un reato inesistente, per cui nel nostro Paese si realizzano processi contro il principio fondamentale "*nullum crimen sine lege*" oppure violando i diritti fondamentali del processo. Una di queste riguarda la sentenza contumaciale, nei confronti appunto del contumace, per cui, ora, l'appello deve ripetersi. E anche in questo provvedimento viene previsto specificamente che deve essere rinnovato l'esame istruttorio, se esso si basava su prove testimoniali.

Noi stiamo ragionando di riforma del processo in generale, e io allora mi domando per quale motivo non cogliamo l'occasione per porre rimedio al problema della inesecuzione delle sentenze di Strasburgo.

Come sapete, appena qualche mese fa ricorreva il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, e in quella occasione io ho ripetuto gli stessi concetti, alla presenza del Presidente della Repubblica e del Ministro. E voi dite che la mia proposta è inammissibile e improponibile perché non faceva parte del testo proposto dalla Camera, o non faceva parte dei disegni di legge proposti qui dentro. Ma vi rendete conto di cosa state dicendo?

Qual è la vostra idea di garanzia del diritto? Qual è la vostra idea di garanzia del più debole? Qual è la vostra idea di rispetto del diritto comunitario? Io sento tutti i giorni il senatore Lumia e altri colleghi parlare di Europa e di diritto comunitario. E poi? Vergogna! Quando si tratta di applicare una delle regole fondamentali del diritto comunitario, cioè il rispetto delle sentenze di Strasburgo, mi si dice che la mia proposta è inammissibile in questo provvedimento. Ma vi rendete conto? Qui stiamo parlando di processo penale! Vi rendete conto che un giudice deve pronunciarsi dicendo di non poter applicare la sentenza di Strasburgo perché manca la norma!

Io non so se voi porrete la fiducia o se direte che la mia proposta è improponibile, ma io griderò: vergogna! Nel momento in cui noi non ci poniamo questi problemi, infatti, noi vediamo il processo come un'arma nei confronti dell'avversario, nei confronti di colui che ha sbagliato.

Io ho fatto per anni il pubblico ministero e non ho mai provato odio nei confronti di imputati contro i quali chiedevo anche l'ergastolo. È necessario sempre il rispetto, anche di chi è condannato, perché al centro della nostra azione, al centro del nostro sistema giuridico, c'è la persona, con la sua dignità.

Quindi, caro senatore Buccarella, non può dire che dobbiamo poter conoscere il contenuto di eventuali telefonate che riguardano la *privacy* di un politico che sia sotto processo. Non ci interessano quelle telefonate, se esse non riguardano il processo e se non riguardano il reato. La *pruderie* di conoscere quella specie di racconto che appare sui giornali che non c'entra nulla con il processo è un atteggiamento di cui dobbiamo tutti vergognarci; e dovremo vergognarci anche di utilizzare ciò che i giornali riportano. E mi avvio a concludere.

Mi chiedo come si possa pensare ad un trattamento diverso per i reati contro la pubblica amministrazione. Senatore Mineo, nel suo ragionamento alla fine si è contraddetto, perché vi è quello squilibrio, quella irrazionalità che non si giustifica non solo per i trentatré anni, ma perché non c'è una prescrizione di quei reati. Dal 2005, grazie alla legge Cirielli, le prescrizioni si sono dimezzate: secondo dati non miei, ma del Ministero della giustizia (che vi invito a leggere sul sito del Ministero), anno per anno nel nostro Paese le prescrizioni sono diminuite e l'anno scorso sono arrivate alla metà. Di esse, che sono pari a 140.000 processi, 76.000 riguardano le indagini preliminari, quindi non c'entra il processo, su cui non intervenite, perché su quella fase non c'è un allungamento. Vi rendete conto di aver previsto delle norme folli come quella senza senso dei trentatré anni che ho citato prima? Tanto è inutile, non riuscirete mai a dare una spiegazione: lo avevo chiesto ai relatori e ho riletto anche le loro relazioni.

Mi chiedo cosa si intenda all'articolo 8, lettera *b*), secondo periodo, quando si dice: «I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere». Sono le famose sospensioni di un anno e sei mesi dopo la sentenza di primo grado e dopo la sentenza di appello. Il senatore Cucca nella sua splendida relazione dice che vanno ricontati, ma cosa significa? Se, per ipotesi, io mi trovo al processo di appello e sono trascorsi otto anni e dieci mesi, devo contare la sospensione? Se devo farlo e quindi pronunciarmi in merito, questo periodo andava tolto, perché non serve: se vale la sospensione, vale come per le sentenze di condanna. Se invece non devo tenerne conto, ho accorciato i tempi di prescrizione rispetto a quelli previsti per gli altri con la sospensione. Io vi ho chiesto di fare una precisazione. Se volete scrivere che non si conta il termine di sospensione, chiaritelo perché occorre anche considerare il dubbio interpretativo. Non dimenticate che quando sul falso in bilancio vi ho pregato di fare una precisazione sulle valutazioni perché altrimenti il dubbio interpretativo avrebbe determinato conseguenze negative, ci è voluto un pronunciamento delle sezioni riunite della Corte di cassazione

per quel contrasto di giurisprudenza che si era creato. Vogliamo determinare un altro contrasto di giurisprudenza sulla base della prescrizione?

Concludo, signor Presidente, augurandomi, se non sarà posta la fiducia, che i relatori o meglio la maggioranza prenda atto di alcune storture e le corregga. Noi non abbiamo presentato emendamenti sulle quelle parti di cui ho parlato proprio per lasciare a voi la responsabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

*PAGLIARI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sentendo quest'ultimo intervento mi è tornata in mente la legge sull'eterogenesi dei fini: a sentire il senatore Caliendo, infatti, la legge Cirielli, fatta per tutelare il più forte, ha prodotto anche effetti positivi, ma rimane una legge che voleva tutelare il più forte e, in contraddizione con la preoccupazione che è stata tanto declamata, anche come accusa rispetto al provvedimento in discussione, di non tutelare i più deboli.

Il dibattito ha offerto anche altre pagine del cosiddetto "benaltrismo": è altro che va fatto; è altro che deve essere risolto. Senza mai indicare cosa sarebbe questo ben altro. Il dibattito ha anche portato delle dosi di "disfattismo" essenzialmente concentrate sul tema della prescrizione e delle intercettazioni, come se il provvedimento in esame si riducesse a questo e la sua portata fosse tutta concentrata lì.

È già stato detto, ma voglio nuovamente sottolineare che la portata del provvedimento non si esaurisce nelle due questioni prima ricordate. Il disegno di legge, infatti, ha una portata ben più ampia: dall'inasprimento delle pene per i furti, la rapina e lo scambio elettorale politico-mafioso, all'estinzione del reato per condotte riparatorie (che è, credo, una misura di grande civiltà giuridica); dalle modifiche relative alle condizioni di improcedibilità per i reati con pene edittali detentive non superiori nel massimo a quattro anni (fatta eccezione per i reati contro il patrimonio e per il reato previsto dall'articolo 610 del codice penale), alle modifiche relative al casellario giudiziario; per non parlare delle modifiche riguardanti le indagini preliminari, il provvedimento di archiviazione, l'appello e il ricorso in Cassazione e la rescissione del giudicato, istituto a garanzia del diritto di difesa.

Credo sia molto importante e che meritasse un approfondimento e un'attenzione la riforma dell'ordinamento giudiziario. Penso a tutte le norme sulle misure alternative: la revisione dei presupposti di accesso, l'osservazione scientifica della personalità del reo, la maggiore efficacia dei controlli, l'eliminazione degli automatismi ostativi all'individuazione del trattamento rieducativo e alle differenziazioni dei percorsi penitenziari, le misure di giustizia riparativa quali elementi fondanti del percorso di recupero sociale, l'incremento della forma di lavoro retribuito, delle forme di volontariato del detenuto e del reinserimento dei condannati, la valorizzazione del diritto all'affettività, l'integrazione dei detenuti stranieri, la responsabilizzazione dei detenuti e la libertà di scelta.

Questi sono tutti criteri di delega che dimostrano quanta attenzione si pone, in modo decisivo, e - spero - anche innovativo (ce lo dirà il decreto

legislativo), sulla rieducazione della pena e sull'aggancio del periodo della pena a quello del reinserimento sociale. Si tratta di un percorso che non deve avere soluzione di continuità, ma deve essere unitario. Infatti, se non c'è questa unitarietà, non ci sono il miglioramento della personalità e la proiezione oltre il carcere, e si rischia di portare il carcerato, al momento della fine della sua detenzione, a diventare una persona che non ha più motivazioni, capacità e forza per reinserirsi nella società.

Credo che non meno importanti siano le misure di riforma dell'ordinamento penitenziario riguardanti i minori. Mi riferisco alla sottolineatura dell'esigenza di fare molta attenzione alla socializzazione, alla responsabilizzazione, alla promozione e alla crescita della persona. C'è l'attenzione a estendere le misure sui minori anche ai giovani adulti, affinché il passaggio formale dall'età minore all'età adulta non porti all'abbandono di un trattamento e una cura che, per il giovane adulto, non possono non avere una soluzione di continuità con quelle avuta fino al giorno prima.

L'ampliamento delle misure alternative con l'ampliamento delle forme di affidamento ai servizi sociali e della semilibertà: tutto questo rientra fortemente nell'ottica della rieducazione, dell'aggancio con la società del domani, del dopo pena.

Vorrei aggiungere anche quella misura che mi sembra di equità: l'estensione anche alle madri sottoposte a misure cautelari del diritto alla misura alternativa per poter allattare e curare i bambini di minore età. Questi non sono interventi marginali. Penso che tutto ciò, nella logica dell'articolo 27 della Costituzione, introduca principi idonei a rafforzare, quando non ad introdurre, strumenti e condizioni di vera rieducazione in funzione prodromica.

Veniamo ora ai due temi sottoposti maggiormente all'attenzione del dibattito, e in primo luogo alle intercettazioni. Si grida al bavaglio, alla violazione del diritto di cronaca e della libertà di espressione: chi vuole lo Stato poliziesco o un modello di Stato contrario ai fondamenti dello Stato liberale e democratico può sostenere questo; ma chi è garantista e non giustizialista non può che rigettare simili accuse. Con queste misure infatti si perimetra l'uso delle intercettazioni giudiziarie che, proprio perché tali, non possono che essere usate solo ai fini di giustizia. Si impedisce - per essere ancora più chiari - di avallare la prassi, indegna di uno Stato di diritto, del processo mediatico e del processo extragiudiziario per fatti non costituenti reati, ma accertati nel corso di indagini penali. Si impedisce che si consolidi un circuito mediatico-giudiziario, credo involontario per molta parte, che al di fuori delle garanzie del contesto alimenti la caccia alle streghe.

I diritti delle persone, quelli degli articoli 2 e 3 della Costituzione, vengono sempre prima e la loro tutela non comporta sconti alle responsabilità e alla punizione degli illeciti, ma impedisce, deve impedire, gli abusi di ogni tipo e di ogni genere.

Orbene, cosa stabilisce la delega sulle intercettazioni? In relazione all'articolo 15 della Costituzione, cioè il tema della segretezza della corrispondenza, fissa la garanzia della riservatezza dei colloqui difensori-assistiti. Se qualcuno ha dei dubbi sulla costituzionalità di questa misura, legga gentilmente l'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, ossia il

diritto inviolabile della difesa. La delega sulle intercettazioni stabilisce ancora la tutela delle persone occasionalmente intercettate. È un errore o un bavaglio? Vorrei solo ricordare gli articoli 2 e 3 della Costituzione, i diritti inviolabili della persona, che sono più che mai pieni per chi non si trova nella situazione di avere indagini di natura penale.

Si stabilisce ancora l'obbligo del pm di assicurare la riservatezza degli atti contenenti registrazioni o comunicazioni inutilizzabili o contenenti dati sensibili o dati che non siano pertinenti per i reati per cui si procede o per altri. Questa norma è contro giustizia? Io credo che sia in linea con il senso di giustizia nel modo più pieno. Quanto al divieto di trascrizione sommaria delle intercettazioni, perché contestare una misura di questa natura?

La trascrizione sommaria non è la rappresentazione notarile di ciò che l'intercettazione ha consentito di appurare, ma è un'interpretazione dell'intercettazione. È forse contrario alle esigenze di giustizia vietare la trascrizione sommaria, cioè un'interpretazione del dato della trascrizione? Le prove, come principio generale, sono soggette al solo apprezzamento del giudice. E dunque?

È previsto il delitto per la pubblicazione di audiovisivi e di registrazioni fraudolente che sia voluta al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui. È forse questo un limite alla libertà di espressione o è forse questo una tutela dei diritti delle persone? Vorrei che i tragici fatti a cui abbiamo dovuto assistere in questi giorni ci ricordassero quanto è sacrosanta anche una norma di questa natura.

Per rispondere anche a un'osservazione che è stata fatta, personalmente ritengo che questa sia una delega puntuale e che abbia principi che sono già precetti e che quindi, sotto questo profilo, abbia davvero, in modo più tangibile di altre deleghe che abbiamo votato, i caratteri propri della delega così come costituzionalmente definita.

Con queste norme non c'è alcun bavaglio, alcun limite alla funzione giurisdizionale, la quale deve tradursi, finalizzarsi e limitarsi alla *iurisdictio*. Ma c'è casomai la più chiara responsabilizzazione nell'uso delle intercettazioni.

Veniamo alla prescrizione: la prescrizione è una previsione necessaria per la certezza del diritto, della punizione e dei diritti della persona sottoposta a processo, diritti che non sono annullati da un rinvio a giudizio o da un avviso di garanzia. Chi ha sbagliato deve essere chiamato a rispondere, ma non può essere tenuto *sub iudice* per tempi indefiniti. Basta il principio costituzionale della ragionevole durata del processo per dare la risposta alle visioni giustizialiste o dello Stato di polizia o di un'eterna condizione di indagato. La prescrizione, peraltro, è una misura, in termini di teoria generale, a tutela del soggetto passivo di un rapporto per evitare l'abuso del diritto rappresentato dal non esercizio dello stesso in funzione di tenere in scacco il soggetto passivo.

La prescrizione non può essere a copertura delle inefficienze della macchina giudiziaria. Così si può giustificare una misura, come quella odierna, solo perché legata, se legata, a un progetto di riorganizzazione e di riforma dei tempi della giustizia. Un problema che chiama a una piena re-

sponsabilizzazione la magistratura, oltre agli altri soggetti del sistema, perché i ritardi in taluni casi indegni di un Paese civile non sono un problema e una colpa solo degli altri attori della giustizia, dello Stato o del legislatore. I ritardi chiamano in prima linea anche i magistrati stessi. Lo dimostrano i casi in cui Presidenti illuminati hanno eliminato gli arretrati e ridotto i termini dei processi senza norme straordinarie e lavorando sulla riorganizzazione degli uffici e sui tempi di lavoro. In un quadro ovviamente più complessivo e organico continuo a pensare che la responsabilizzazione legale dei giudici sui tempi del giudizio non leda né autonomia né indipendenza, ma costituisca un'applicazione della ragionevole durata del processo.

Mi auguro che giungano segni concreti su questo piano, convinto che misure diverse, quali i limiti del diritto di azione, per quanto oggi necessarie come misure di emergenza, siano destinate ad avere nel lungo periodo effetti non positivi quando non siano accompagnati e superati da norme del tipo indicato.

Detto questo, per quanto riguarda le modifiche della prescrizione, vorrei osservare che c'è forse qualcuno che pensa che prevedere per i reati sessuali e pornografici - articolo 392, comma 1-*bis* - commessi nei confronti di minori che la decorrenza della prescrizione parta dal giorno del compimento dei diciotto anni della vittima sia una misura ingiusta? Davvero si crede che l'aumento dei limiti della prescrizione, portata da un quarto a un mezzo, sia così decisiva?

Rimangono i diciotto mesi di sospensione tra primo e secondo grado e i diciotto mesi tra il secondo grado e la sentenza definitiva. Sono una misura forte, non auspicabile ma comprensibile per lo stato della giustizia. Appunto. Per lo stato della giustizia che, nonostante gli sforzi del Governo e del ministro Orlando, rimane un problema e una sfida che questo Governo ha ancora il tempo e la forza di poter affrontare. Da cittadino mi auguro che ciò avvenga. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo assistito ad un dibattito sicuramente molto complesso. Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti, anche in considerazione dei toni pacati che quasi tutti hanno utilizzato. Sono stati offerti spunti di riflessione abbastanza complessi. Gli argomenti sono delicati e, per qualche verso, complicati. Credo dunque si renda necessaria una migliore riflessione sugli spunti emersi dalla discussione.

Le chiedo, quindi, Presidente, di consentire che le repliche possano avvenire nella prossima seduta, per avere il tempo di elaborare una proposta che possa offrire una soluzione ancora più condivisa rispetto a quanto si è ottenuto in Commissione. Ovviamente mi riferisco alla seduta di martedì prossimo, perché la seduta di oggi pomeriggio è dedicata agli atti di sindacato ispettivo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che verrà convocata per le ore 15 di martedì la Conferenza dei Capigruppo per definire il calendario dei lavori delle prossime settimane. Infatti, in questo momento, l'ordine del giorno della seduta di martedì 27 settembre, prevista per le ore 16,30, prevede comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori. Oggi, infatti, abbiamo esaurito il nostro calendario.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BENCINI (*Misto-Idv*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Aveva chiesto di intervenire prima di lei il senatore Maurizio Romani ma non è presente in Aula, pertanto ne ha facoltà, senatrice Bencini.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, Roma ha circa 2.864.000 abitanti. Gli aventi diritto al voto sono 2.363.776. All'ultima elezione hanno votato 1.347.352 cittadini. Al ballottaggio, la sindaca Raggi ha ottenuto il 67,5 per cento dei voti su 1.186.615 votanti, cioè il 50,2 per cento degli aventi diritto. Ha totalizzato circa 800.000 voti, cioè il 33 per cento del totale degli aventi diritto al voto a Roma. La percentuale scende al 30 per cento dei cittadini romani se si considerano anche i non aventi diritto, cioè i cittadini sotto i 18 anni.

Ovviamente, democraticamente, la sindaca eletta, insieme ai suoi consiglieri, ha l'onere e l'onore, anche attraverso la sua Giunta incompiuta di Governo, di governare Roma, adducendo a sé la responsabilità delle decisioni prese, come la tanto discussa notizia di ieri di non far candidare la città di Roma a sede per le Olimpiadi.

Vi è un gruppo politico i cui appartenenti si riempiono sempre la bocca, oltre a riempire i *social* e i *media*, del dire che sono onesti e trasparenti e che le scelte fatte sono frutto di una democrazia partecipata; ebbene oggi, noi del Gruppo Italia dei valori, ci domandiamo e domandiamo alla sindaca se sia stata fatta un'effettiva valutazione urbanistica del caso da parte dell'assessore, una valutazione che rilevi se Roma città eterna, imperiale, olimpica, sia in grado di supportare e sopportare un simile evento.

La motivazione addotta a giustificare il «no» - e noi di Italia dei Valori pensiamo l'opposto, ovviamente - si riduce a due questioni. In primo luogo, le Olimpiadi creerebbero maggior indebitamento: sarebbe opportuna in proposito una precisa valutazione da parte dell'assessore al bilancio, non pervenuta. In secondo luogo, potrebbero moltiplicarsi i fenomeni di male

pratiche e corruzione durante i lavori di adeguamento delle strutture ricettive coinvolte nei giochi olimpici. Ora, una forza che governa ha l'onere di mettere in atto tutte quelle buone pratiche e quei controlli che prevengano il malaffare e non ha il diritto di sottrarsi dal mettere in atto investimenti che, se ben gestiti, possono mettere in moto un circolo virtuoso a vantaggio della città e della nazione.

Il punto è saper gestire e saper governare i processi messi in atto. Ciò è possibile se chi governa ha capacità di sapere: saper fare, saper essere, saper divenire. Non è sufficiente proclamarsi onesti. Onestà fa rima con capacità, ma non significa esserlo. La capacità governativa la si dimostra attraverso azioni e sfide, anche difficili, come le Olimpiadi. Se si hanno le capacità, si riesce a prendere in carico grandi oneri, dimostrando di riuscire a fare, rimanendo onesti ed operando nella legalità. Avere rinunciato alle Olimpiadi per soddisfare un grillo nella testa fa pensare ad una mancanza di democrazia partecipata, tanto sbandierata e poco perorata: una mancanza di decisioni condivise democraticamente. Ma soprattutto fa pensare che chi è alla guida della Città eterna non ha piena contezza di cosa significhi governare Roma. Noi di Italia dei Valori sosteniamo le ragioni di Malagò e sosteniamo anche che era necessario coinvolgere i cittadini romani, consultandoli sulla decisione da prendere nei confronti dell'evento Olimpiadi.

PRESIDENTE. Senatore Maurizio Romani, vedo che è presente; l'ho chiamata precedentemente, ma lei non era presente in Aula.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,07*).

Allegato B**Testo integrale dell'intervento della senatrice Bianconi nella discussione generale del disegno di legge n. 2067 e connessi**

Gentile Presidente, onorevoli colleghi,

la Commissione giustizia ha svolto un lavoro approfondito e completo, che ha portato all'approvazione di un testo che dà il senso di uno scambio costruttivo e continuo non solo tra Esecutivo e Parlamento, ma anche tra Parlamento, addetti ai lavori e le diverse associazioni professionali.

Questo proprio perché noi ci troviamo di fronte a un tema che inevitabilmente richiede la consapevolezza di dover procedere con il metodo del confronto e con l'esame dell'esperienza concreta, senza la possibilità di avere soluzioni precostituite ed infallibili. Proprio per questi motivi, ci troviamo di fronte un provvedimento che ha alle spalle una lunga gestazione, la cui verifica degli effetti e dell'impatto è assolutamente necessaria.

Proprio il settore della giustizia, sotto il profilo dei tempi e delle risposte di certezza, e a causa del ridotto finanziamento da un lato e di una scarsa progettualità di investimento sugli aspetti più logistici dall'altro, non riesce a dare risposte e servizi efficienti ai cittadini. Per cui, velocizzare il processo penale era uno dei temi che maggiormente hanno mosso i lavori della Camera prima e della 2ª Commissione giustizia del Senato successivamente.

Il provvedimento in discussione oggi in Aula si pone come una riforma globale e complessiva del processo penale. Le finalità sono molteplici: *in primis*, uno degli obiettivi principali è la diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali, che si pone in modo contestuale al potenziamento della risposta punitiva nei confronti di taluni reati ritenuti di particolare gravità o allarme sociale.

Il potenziamento delle garanzie e delle prerogative delle persone offese viene raggiunto anche attraverso il rafforzamento della tutela della *privacy* delle persone coinvolte nel processo penale.

Inoltre, l'ammodernamento della disciplina dell'infermità mentale, e il potenziamento degli effetti rieducativi dell'esecuzione penale sono due degli aspetti maggiormente innovativi del progetto di riforma del sistema penale come emerso dalla laboriosa attività della Commissione giustizia. Obiettivi ambiziosi e di ampia portata perseguiti con tenacia e faticosi compromessi.

L'obiettivo della diminuzione del numero e della durata dei procedimenti penali è raggiunto, nell'ottica della riduzione dell'enorme carico di lavoro degli uffici giudiziari, attraverso l'introduzione, per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, di una nuova causa di estinzione del reato: tale nuova causa di estinzione ha come presupposto l'adozione da parte del reo di condotte riparatorie, in linea con le recenti istanze volte al potenziamento delle forme di giustizia riparativa in materia penale; ulteriore strumento è la delega al Governo per l'ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela di parte, prevedendo in particolare la procedibilità a querela

dell'offeso in relazione ai reati contro la persona puniti con la sola pena edit-tale pecuniaria o con la pena edit-tale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta ecce-zione per il delitto di violenza privata (articolo 610 codice penale) ed ai reati contro il patrimonio.

Nell'ottica di limitare la durata dei procedimenti penali, evitando che la prolungata sottoposizione a processo penale si trasformi essa stessa in pe-na anticipata per l'imputato, si muovono poi le modifiche al codice di proce-dura penale finalizzate a ridurre la durata sia delle indagini preliminari, a ga-ranzia dell'indagato, sia del processo, in particolare, ampliando le possibilità di ricorso alla partecipazione a distanza dell'imputato al dibattimento; limi-tando la proponibilità di eccezioni difensive di nullità, inutilizzabilità o in-competenza, in caso di giudizio abbreviato; soprattutto, limitando e discipli-nando in maniera più stringente il sistema delle impugnazioni, eliminando numerosi formalismi che appesantiscono il lavoro degli organi giudiziari e soprattutto della Corte di cassazione. In particolare, la riforma dei giudizi di impugnazione prevede: la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazio-ne di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; la possibilità per il procuratore generale presso la corte di appello di appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; la le-gittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di con-danna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sus-sistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato; la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fat-to non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso".

L'obiettivo del potenziamento delle garanzie e delle prerogative della persona offesa, che si colloca in un più ampio orizzonte di superamento del-la centralità del reo nel processo penale, e di correlativa maggiore attenzione alla vittima, vuole essere rafforzato attraverso modifiche al codice di proce-dura penale che garantiscono il diritto della persona offesa di essere infor-mata sullo stato del procedimento durante le indagini preliminari; la previ-sione della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza dell'av-viso alla persona offesa della richiesta di archiviazione ovvero prima della scadenza del termine concesso alla persona offesa per presentare opposizio-ne alla richiesta stessa.

Nel senso del potenziamento della tutela della *privacy* delle persone coinvolte nel processo penale si muovono poi le deleghe al Governo: per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, soprattutto al fine di ade-guarla ai più recenti principi nazionali ed europei in materia di protezione dei dati personali; per una nuova disciplina delle intercettazioni ispirata ai principi di riservatezza delle comunicazioni (in particolare quelle non rile-vanti o relative a persone solo occasionalmente coinvolte nel procedimento), punibilità della diffusione di comunicazioni fraudolentemente captate, se e-sclusivamente finalizzata a danneggiare la reputazione o l'immagine altrui. In tale settore il lavoro della Commissione ha portato alla disciplina dell'uso

dei captatori informatici, cosiddetti *virus* Trojan: al fine di consentirne un impiego efficace e allo stesso tempo rispettoso della *privacy* dei cittadini, l'utilizzo di questo strumento rimane sempre consentito, ma con specifica motivazione del giudice, per reati gravi tra cui mafia e terrorismo, ma non per la generica associazione a delinquere (articolo 416 codice penale). Fuori da questi casi, il *virus* può essere utilizzato nei luoghi di privata dimora solamente se lì si sta compiendo il reato. In particolare, i Trojan potranno essere impiegati nel quadro di una disciplina governativa che dovrà prevedere che il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; quindi, al termine della registrazione il captatore informatico dovrà essere disattivato e reso definitivamente inutilizzabile; dovranno essere utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale, per garantire che il *virus* si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia. Inoltre, fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero potrà disporre tale tipo di intercettazioni, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini. Infine, si dovrà prevedere che non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Sul tema della prescrizione, il compromesso raggiunto durante i serati lavori della 2ª Commissione consiste nella sospensione della decorrenza della prescrizione pari ad un anno e sei mesi dopo il primo grado e altrettanti dopo l'appello. In questo modo, a nostro parere, vengono soddisfatte esigenze di duplice profilo: da una parte l'esigenza processuale di tempi più lunghi per celebrare tutte le fasi procedurali, dall'altra quella di mantenere la natura garantista dell'istituto, a tutela dell'imputato. È stata sicuramente migliorata la disciplina contenuta nel precedente disegno di legge n. 1844, proveniente dalla Camera e quindi confluita nel testo unificato che ha esaminato e approvato la Commissione giustizia del Senato. In sintesi, il regime della prescrizione è rimasto un regime di stampo liberale, equilibrato, seppure con questi correttivi che determinano l'allungamento dei termini, per le fasi di impugnazione sia in appello che in Cassazione, garantendo in ogni caso l'esaustivo rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Signor Presidente, vorrei soffermarmi, in particolare, su un aspetto che a mio avviso risulta particolarmente innovativo e che nel trambusto mediatico sulla prescrizione è passato leggermente in secondo piano. Mi riferisco, in particolare, alla riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne reclusi e delle detenute madri.

La delega contiene, inoltre, la necessità di una revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena, all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, al riconoscimento del diritto all'affettività; incentiva interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri.

Di particolare rilievo la previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica.

La disciplina di specifici interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri permette in tal senso la possibilità per le donne di vivere la loro maternità, nonostante la momentanea privazione della libertà.

Di particolare rilievo ed interesse sono i principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età. Nello specifico si prevede una giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione; la previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; la previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto; la previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne; l'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà; l'eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento; il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni; il rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale.

Tutti questi principi orienteranno l'azione riformatrice del Governo nell'attuazione di un ordinamento penitenziario efficiente e moderno. Continua il percorso riformatore di questa maggioranza, di questo Governo, sostenuto in maniera coerente e determinante dalla forza politica Area Popolare. Da tempo si parla della lunghezza del processo in tutti i *talk show*, e in tutte le conferenze, quando puntualmente si segnalano i giorni necessari alla definizione di un giudizio, che penalizzano il nostro Paese al livello economico e di credibilità internazionale.

Rinnovare il sistema della giustizia del nostro Paese, che soffre di mali cronici che tutti conosciamo, significa mettere mano con severità alla riforma del codice penale e alla riforma delle procedure, soprattutto per avere fattispecie penali nitide e precise, che siano anche un sostegno per lo stesso lavoro dell'interprete. Questo provvedimento apre ad un lavoro comples-

sivo che riceverà un tassello ulteriore con il disegno di legge sul processo civile, attualmente all'esame della Commissione Giustizia.

Per concludere, il testo del disegno di legge all'esame, come modificato approfonditamente dalla Commissione giustizia del Senato, è stato favorevolmente accolto dal Consiglio superiore magistratura e dall'Unione delle camere penali. Fatto, questo, non unico, ma certamente raro e tale quindi da giustificare una certa soddisfazione per come siano stati condotti i lavori parlamentari, in un clima di costruttiva collaborazione. Pertanto ringrazio il presidente della Commissione, senatore D'Ascola, per la magistrale gestione delle varie fasi dell'esame referente, e tutti i commissari per il lavoro svolto.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Cirinnà nella discussione generale del disegno di legge n. 2067 e connessi

Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il disegno di legge in esame costituisce uno dei diversi interventi attraverso i quali, in questa legislatura, viene affrontato dal Parlamento il tema della giustizia in un'ottica di riforma.

Il processo penale serve quindi a verificare se una persona debba essere punita; tutti abbiamo studiato il brocardo *nulla pena sine iudicio*. Occorre dare efficienza di un servizio fondamentale per la vita del nostro Paese. È chiaro a tutti che il malfunzionamento del sistema giudiziario è uno dei più grandi macigni sulla strada della crescita e non ci consente di sedere a pieno titolo tra i nostri *partner* europei.

Quello che ci apprestiamo ad votare è un provvedimento complesso, ampio, che tocca una serie di istituti principalmente processuali, ma anche di diritto sostanziale. E certamente val la pena di ricordare l'impianto del testo.

A tal fine si indicano ad esempio gli interventi:

in materia di estinzione del reato, condotte riparatorie e modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico mafioso, furto e rapina;

di delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per la revisione della disciplina del casellario giudiziale;

di modifica al codice di procedura penale in materia di disciplina dell'incapacità irreversibile dell'imputato a partecipare al processo, di riproponibilità dell'azione penale, di comunicazione del domicilio eletto, delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione. E ancora in materia di riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito e semplificazione delle impugnazioni;

di delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

Siamo intervenuti efficacemente sulle previsioni sanzionate di alcuni reati che suscitano per la loro gravità particolare allarme sociale. In particolare:

1) L'aumento di pena per il reato di scambio elettorale politico - mafioso proposto nell'articolo 3 del disegno di legge attualmente in discussione che prevede la reclusione da sei al dodici anni in modo coerente con il generalizzato aumento delle pene operato in questi anni per i reati di associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, specie con la previsione di cui al primo comma alla quale è stato per molti anni espressamente agganciato. Va peraltro tenuto presente che nel 2015 la pena per il reato di associazione mafiosa è aumentata prevedendo la legge 27 maggio 2015, n. 69 la reclusione da dieci a quindici anni;

2) Siamo intervenuti sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale un anno a tre anni) ed abbiamo inasprito il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale ;

3) Siamo intervenuti sull'articolo 625 del codice penale che elenca le circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni inasprendo il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;

4) Analogo è l'intervento sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, di cui abbiamo elevato i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria. La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate.

Ma numerosi e significativi sono, inoltre, gli interventi di natura processuale che hanno apportato significative innovazioni e ammodernamenti all'intero impianto del processo penale.

Le impugnazioni saranno semplificate, i motivi di appello avranno un vaglio più rigoroso, vi sarà un effetto deflattivo per i ricorsi in Cassazione. Con il nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale abbiamo reintrodotta, l'istituto del concordato sui motivi in appello, che consente alle parti di accordarsi sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi in appello con contestuale rinuncia di altri eventuali motivi. Facendo comunque salva, nel caso in cui il giudice decida di non accogliere la richiesta di concordato, la possibilità di ordinare la citazione a comparire al dibattimento. Nel corso dell'esame che abbiamo svolto in Commissione giustizia abbiamo comunque introdotto alcune limitazioni significative. Una su tutte, grazie all'approvazione di un emendamento del Gruppo del Partito Democratico, ovvero l'esclusione dall'ambito di applicazione del concordato tra le parti dei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, per i delitti sessuali e i delitti sessuali compiuti in danno di un minore d'età e infine i procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali. Parliamo di delitti di particolare odiosità e pericolosità sociale e che quindi abbiamo ritenuto di dover sottrarre a quest'istituto.

Per quanto riguarda il femminicidio, vorrei ricordare la staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo alla fine di ogni seduta ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al

Parlamento e al nostro paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita, quella subita dai bambini e dai familiari.

Sui *media* la violenza sulle donne è sempre descritta come frutto di motivi passionali. Lo stereotipo dell'«onore» tradito, che giustificava il diritto d'onore, si trasforma in quello della gelosia, del tradimento dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. L'uomo è quindi da compassionare, il suo è stato un gesto estremo (un *raptus*). Una spiegazione, insomma che dando una attenuante al colpevole, addossa alla donna una parte di responsabilità in quanto colpevole di avere suscitato la gelosia. Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà.

Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomini e donne. Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne, e nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Ma per far funzionare il piano antiviolenza c'è necessità di un cambio nella cultura del nostro Paese che deve sì passare per un cambio nella comunicazione, come ho già detto, ma non può prescindere da un cambio nell'educazione scolastica dei nostri giovani. Bene ha fatto perciò il Governo a ribadire che già da ottobre nelle scuole italiane avremo nei programmi l'educazione alla differenza di genere, che non è la fantomatica "teoria *gender*", ma un passaggio culturale necessario per sconfiggere discriminazioni, bullismo, sessismo e omofobia.

Vorrei ora menzionare la delega sulle intercettazioni, che non saranno minimamente toccate come strumento investigativo, ma che hanno necessità di regolamentazione per la loro diffusione. Il mio maestro Franco Cordero definisce le intercettazioni "insidiose intrusioni nell'altrui sfera privata". Molto importante, e val la pena sottolinearlo all'attenzione di quest'Assemblea, è poi l'introduzione della possibilità di attuare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cosiddetto *trojan*) in dispositivi elettronici portatili.

Abbiamo quindi scelto di recepire quanto affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. E proprio La suprema Corte, nell'affrontare la questione «Se - anche nei luoghi di privata dimora ex articolo 614 del codice penale, pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa - sia consentita l'intercettazione di conversa-

zioni o comunicazioni tra presenti, mediante l'installazione di un "captatore informatico" in dispositivi elettronici portatili (ad esempio personal computer, tablet, smartphone eccetera)» ha dato risposta affermativa «limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, intendendosi per tali quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, nonché quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato». Un lavoro quindi che si colloca nel solco di queste importanti pronunce.

Vi è, inoltre, la previsione della registrazione fraudolenta che riguarderà esclusivamente quelle tra privati con il solo scopo di gettare discredito ed esclude categoricamente tutte quelle che riguardano la giustizia ed il diritto di cronaca. E qui bisogna sottolinearlo senza nessun bavaglio alle inchieste giornalistiche, alla stampa in genere, ma solo a tutela della libertà delle persone.

Torna qui il Professor Cordero quando ricorda il brocardo *nullum crimen sine lege*; questo significa che non è consentito punire se non con una sentenza e non sono ammesse condanne se non per fatti previsti dalla legge come reati, inoltre non si possono infliggere delle pene che non siano comminate nelle norme incriminatrici. Nasce da qui la riflessione sull'uso mediatico di alcune intercettazioni, senza contenuto probatorio e quindi senza valenza processuale.

In Commissione abbiamo audito su questo i procuratori che hanno già emesso e applicato regole interne molto rigide. Intercettazioni certamente inutilizzabili ma date in pasto a certa stampa per gettare discredito sulle persone, spesso sui nemici politici. A questa riflessione legherei anche quella sull'uso mediatico dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (articolo 335 del codice di procedura penale) e dell'avviso di garanzia.

Infine nel disegno di legge sono previsti sia l'ampliamento dei processi a distanza sia la delega della riforma dell'ordinamento penitenziario. A tal proposito mi preme sottolineare come in questo disegno di legge abbiamo infine affrontato il tema della necessaria risistemazione organica dell'ordinamento penitenziario, in questi anni oggetto di novelle normative che ne hanno in qualche misura compromesso la coerenza e l'organicità. Le linee direttrici entro cui si è inteso operare sono costituite dalla semplificazione delle procedure, dalla revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative al fine di facilitare il ricorso alle stesse, ed escluderne l'accesso per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale. Al contempo vengono eliminati quegli automatismi e preclusioni, impeditivi di una piena individualizzazione del trattamento rieducativo e della valorizzazione del lavoro quale strumento essenziale per un effettivo reinserimento sociale. Occorre poi prevedere momenti di giustizia riparativa come tasselli qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario che come misura alternativa. Fondamentale è inoltre l'articolazione di una disciplina di adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età ed in questo quadro il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del tratta-

mento dei detenuti minorenni, nonché il rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale.

Infine, approfitto di questa occasione per sollecitare investimenti sugli istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) con figli fino a tre/sei anni.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Caleo, Candiani, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampolillo, Conte, Crosio, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Endrizzi, Finocchiaro, Formigoni, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Pagnoncelli, Pepe, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Ranucci, Romano, Rubbia, Schifani, Stefano, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato; Casini, per attività della 3ª Commissione; Lanzillotta, per attività della 10ª Commissione permanente; Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Bertuzzi, Fazzone e Verducci, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Giacobbe, Micheloni, Pagano e Petrocelli, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Ferrara Elena, Albano Donatella, Amati Silvana, Astorre Bruno, Bertuzzi Maria Teresa, Caleo Massimo, Cantini Laura, Cardinali Valeria, Casson Felice, Cirinnà Monica, Cociancich Roberto, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cuomo Vincenzo, D'Adda Erica, De Monte Isabella, Del Barba Mauro, Di Giorgi Rosa Maria, Esposito Stefano, Fabbri Camilla, Fattorini Emma, Favero Nicoletta, Fedeli Valeria, Filippin Rosanna, Fissore Elena, Gambaro Adele, Ghedini Rita, Giacobbe Francesco, Guerrieri Paleotti Paolo, Idem Josefa, Lepri Stefano, Lo Giudice Sergio, Lo Moro Doris, Manasero Patrizia, Manconi Luigi, Marcucci Andrea, Marino Mauro Maria, Martini Claudio, Mattesini Donella, Maturani Giuseppina, Moscardelli Claudio, Orrù Pamela Giacomina Giovanna, Padua Venera, Pagliari Giorgio, Pegorer Carlo, Pezzopane Stefania, Pignedoli Leana, Puglisi Francesca, Puppato Laura, Ricchiuti Lucrezia, Rossi Gianluca, Russo Francesco, Saggese Angelica, Scalia Francesco, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria, Tomaselli Salvatore, Vaccari Stefano, Valentini Daniela, Vattuone Vito, Zanda Luigi, Zandoni Magda Angela, Romano Lucio

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (1261-B)
(presentato in data 22/9/2016).

S.1261 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.1620); C.3139 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.1986, C.2408, C.2435, C.2670, C.3576, C.3605, C.3607).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 settembre 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

al dottor Alessandro Lombardi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di seconda fascia, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

alla dottoressa Ilaria Antonini, la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale e al dottor Giuseppe Cacopardo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

alla dottoressa Marcella Gargano, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di seconda fascia, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 settembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, la prima relazione sullo stato di applicazione della normativa concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati, riferita al periodo dal 12 febbraio 2013 al 12 febbraio 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. CCXLII, n. 1*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06377 del senatore Santangelo ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 15 al 21 settembre 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 139

ALBERTINI: su eventuali comportamenti scorretti di un magistrato nell'assegnazione di incarichi di consulenza (4-04800) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

BENCINI, ROMANI Maurizio: sulla mancata attivazione della sezione musicale nell'istituto comprensivo "Civitavecchia 2" (4-06200) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

BRUNI: sulla situazione del personale dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna di Lecce e Brindisi (4-04752) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sull'assetto territoriale dell'ordine professionale dei dottori commercialisti (4-05760) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

CENTINAIO: sulla mancanza di tutela per 20 insegnanti in provincia di Pavia (4-06113) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

su un caso di assenteismo di una docente di scuola media di Prato (4-06249) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

COMPAGNA: sul trattamento in ospedale psichiatrico di un giovane disabile di Napoli (4-05991) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sul caso dell'ex ambasciatore d'Italia in Kosovo, Michael Louis Giffoni (4-06232) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

DE POLI: sull'utilizzo di *voucher* per il lavoro accessorio in agricoltura (4-01533) (risp. CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

LAI ed altri: su alcune disparità di trattamento nella legge n. 107 del 2015 per futuri dirigenti scolastici (4-06206) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Mozioni

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, BRUNI, LIUZZI, TARQUINIO, Giovanni MAURO, PERRONE, FLORIS, BIGNAMI - Il Senato,

premessi che:

le linee ferrate rappresentano, nell'immaginario collettivo, lo strumento per il trasporto di persone che, più di tutti, infonde sicurezza e tranquillità per il viaggio;

la rete delle ferrovie italiane, di proprietà statale, è gestita dalla società Rete ferroviaria Italiana (RFI);

la rete delle ferrovie "secondarie", che ammonta a quasi 3.000 chilometri, spesso a binario unico, è, invece, di competenza regionale e gestita da società con capitali pubblici e privati;

il nostro Paese è stato teatro, purtroppo, di alcuni incidenti ferroviari: il più grave dal 2000 ad oggi, verificatosi nel mese di luglio 2016 in Puglia, a nord del capoluogo barese, in uno scontro frontale fra due treni su un binario unico, ha causato molte perdite umane e un unanime e profondo senso di dolore e di sgomento;

premessi, inoltre, che:

l'Agenzia nazionale italiana per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita in base all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (direttiva relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie), operativa dal 16 giugno 2008, ha, fra i suoi principali compiti operativi, quelli di: definire il riordino del quadro normativo in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria; verificare l'applicazione delle norme adottate; validare i processi autorizzativi e omologativi di sistemi, sottosistemi e componenti; rilasciare i certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie e le autorizzazioni di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura;

l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (USTIF), invece, è competente a rilasciare i "nullaosta", ai fini della sicurezza, per l'entrata in servizio, tra gli altri, delle ferrovie in concessione, ovvero di quelle ferrovie che sono in carico a gestori regionali che operano in base ad accordi stipulati con l'operatore nazionale;

detti uffici speciali sono organi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre la citata Agenzia ANSF è un organismo terzo;

le diversità esistenti fra le due reti ferroviarie italiane esplicano i loro effetti sui differenti *standard* di sicurezza che vengono perseguiti e adottati: i treni che viaggiano sulla rete per RFI sono sottoposti alle stringenti normative europee diversamente da quelli che operano sulle rete gestita in concessione, dove è possibile trovare ancora oggi i "blocchi telefonici";

le ferrovie secondarie, a seguito di omologazione agli *standard* richiesti dalla normativa europea, grazie a stanziamenti europei e regionali,

dovrebbero e potrebbero anch'esse essere sottoposte al controllo dell'Agenzia;

per passare sotto la giurisdizione dell'Agenzia, in particolare, dovrebbero divenire obbligatori anche per le ferrovie secondarie i sistemi elettronici di controllo, in grado di controllare da postazione remota l'andamento del treno e rallentare o frenare la corsa in caso di errore umano, eventualità questa che, ad oggi, gli uffici speciali non prevedono;

in alternativa, in attesa dell'installazione dei sistemi elettronici di controllo, dovrebbe essere previsto il doppio operatore di cabina e il degrado della velocità;

molti tratti di rete appartenenti alle ferrovie secondarie, ad oggi, secondo i parametri vincolanti dell'Agenzia, non potrebbero essere operativi; ciononostante, sono perfettamente in regola in base alle disposizioni diramate dall'Ustif;

le differenze fra i due sistemi di rete ferroviaria si evidenziano anche nel tipo di vettori adoperati: i treni che viaggiano per RFI, sotto il controllo dell'Agenzia, sono omologati per viaggiare in qualunque Paese europeo a differenza di quelli che viaggiano sulle linee controllate dagli uffici speciali che, al contrario, sono sottoposti solo al vaglio di un professionista a ciò preposto e, anche quando sono all'avanguardia, non aumentano i livelli di sicurezza per l'assenza dei citati sistemi di controllo elettronici;

sull'intera rete ferroviaria presente in Italia viaggiano quotidianamente migliaia di persone, italiani e stranieri, che scelgono di usare il treno per raggiungere il luogo di lavoro o per raggiungere le località turistiche;

a tutti i viaggiatori dovrebbero essere garantiti i medesimi *standard* di sicurezza;

occorre prevedere che eventuali possibili errori umani non abbiano conseguenze tragiche;

a tal fine, sarebbe necessario uniformare gli *standard* di sicurezza e di gestione di tutta la circolazione ferroviaria in Italia,

impegna il Governo:

1) ad agevolare l'approvazione da parte del Parlamento di un complesso di norme in grado di garantire livelli di sicurezza ferroviaria omogenei su tutto il territorio nazionale, adeguati a quelli europei;

2) ad individuare, in attesa dell'approvazione di una normativa generale, le aree di criticità in materia di sicurezza ferroviaria e ad adottare ogni urgente misura, per quanto di competenza, al fine di ridurre i valori di incidentalità e di migliorare i livelli di sicurezza della circolazione ferroviaria;

3) a promuovere la predisposizione di un codice per la sicurezza della circolazione ferroviaria (CSCF), che preveda i requisiti di sicurezza necessari per ottenere l'autorizzazione a circolare sulle strade ferrate italiane;

4) ad aprire un "tavolo per la sicurezza" con le Regioni e tutti gli operatori ferroviari delle linee secondarie, al fine di individuare ed adottare i provvedimenti necessari ed urgenti per sanare eventuali criticità in materia di sicurezza ferroviaria e a promuovere la messa in sicurezza dei tratti ferroviari a rischio tenendo conto dei progressi tecnologici;

5) a prevedere adeguati stanziamenti, in accordo e in concorso con le Regioni, al fine di consentire l'adeguamento o, in attesa, la messa in sicurezza dei sistemi di controllo esistenti sulla rete ferroviaria secondaria;

6) ad adottare con urgenza ogni iniziativa utile a ricondurre esclusivamente in capo all'Agenzia nazionale italiana per la sicurezza delle ferrovie i compiti di vigilanza e controllo della rete delle ferrovie presenti in Italia.

(1-00624)

CONTE, PUPPATO, DALLA TOR, DALLA ZUANNA, SANTINI, BISINELLA, MUNERATO, BELLOT, DE POLI, FILIPPIN - Il Senato, premesso che:

l'art. 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva previsto l'obbligo per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di conseguire, a decorrere dall'anno 2009, economie lorde di spesa, attraverso la riduzione dei posti di organico del personale scolastico, nella misura di 456 milioni di euro per l'anno 2009, 1.650 milioni per l'anno 2010, 2.534 milioni per l'anno 2011, 3.188 milioni a decorrere dall'anno 2012;

l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tuttora vigente, ha previsto che gli effetti della riduzione dei posti di organico del precedente triennio 2009-2012 diventassero "permanenti", in quanto le dotazioni organiche del personale scolastico non devono superare (a livello nazionale) la consistenza delle dotazioni organiche determinate nell'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'art. 64, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

considerato che per quanto risulta ai proponenti:

nella Regione Veneto, nel periodo 2009-2016, a fronte dell'aumento di 30.750 alunni, i posti dell'organico di diritto del personale docente, assegnati dagli annuali decreti interministeriali, anziché aumentare, sono diminuiti di 4.569 unità, con un aumento del rapporto tra alunni e docenti dell'1,74 per cento nell'organico di diritto e dell'1,68 per cento nell'organico di fatto; in altre Regioni, nello stesso periodo, si è riscontrata invece una diminuzione del numero di studenti, per cui i tagli lineari introdotti dalla legge di conversione n. 133 del 2008 non hanno avuto lo stesso traumatico effetto;

in Veneto, inoltre, nel periodo 2009-2016, si è registrato un progressivo aumento del numero di alunni disabili (più 3.874 disabili certificati), e la riduzione dei posti di organico (di diritto e di fatto) ha determinato l'impossibilità di rispettare l'obbligo di sdoppiare le classi con più di 20 alunni, in presenza di alunni disabili, in violazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

il sottodimensionamento degli organici comprende anche il livello dirigenziale con presenza di un elevato numero (oltre 120) di incarichi di reggenza; in alcuni casi, lo stesso dirigente deve sovrintendere anche a 14/15 plessi distribuiti in 4/5 comuni diversi;

tenuto conto che:

nell'anno scolastico 2015/2016, nelle scuole pubbliche del Veneto di ogni ordine e grado, sono aumentate le già numerose gravi criticità, che penalizzano il servizio scolastico, dovute al sottodimensionamento degli organici e causa di una grave situazione di difficoltà rispetto alle altre regioni e di un'ingiusta disparità di trattamento degli studenti e dei docenti del Veneto; in particolare, l'Ufficio scolastico regionale del Veneto, con lettera del 3 marzo 2016, aveva segnalato le seguenti criticità: 175 classi sovradimensionate, che non era stato possibile sdoppiare (equivalenti a 289 posti mancanti), 1.480 ore eccedenti all'orario prescritto di 18 ore (equivalenti a 82 cattedre risparmiate), 20 sezioni di scuola dell'infanzia non autorizzabili (pari a 40 posti mancanti), 8 turni pomeridiani di sezioni di scuola dell'infanzia non attivabili (pari a 8 posti), 130 cattedre di liceo musicale non inseribili nel portale dei servizi SIDI del Ministero dell'istruzione;

nonostante tale comunicazione, il Ministero avrebbe applicato al Veneto, nell'organico di diritto 2016/2017, un'ulteriore riduzione di 92 posti rispetto all'organico di diritto dell'anno scolastico precedente;

constatato che:

la Regione Veneto è stata quella più penalizzata negli ultimi 8 anni dall'applicazione delle citate disposizioni di legge, sia perché il triennio 2009-2011 di applicazione dei tagli è coinciso, per il Veneto, con il periodo di massimo aumento della popolazione scolastica; sia perché, nel Veneto, il numero degli alunni frequentanti le scuole statali è continuato ad aumentare, anche negli anni scolastici successivi al 2008/2009, fino all'anno scolastico 2014/2015;

nelle scuole pubbliche del Veneto sono presenti 2 particolari situazioni contingenti, che richiedono una particolare attenzione, quali: a) la presenza di numerosi alunni stranieri (in alcune situazioni, pari addirittura a metà classe), di diverse etnie, che non conoscono la lingua italiana; b) le difficoltà delle scuole paritarie, alcune delle quali, a causa della grave situazione di bilancio, hanno cessato definitivamente l'attività, generando un aumento della richiesta di posti nelle scuole dell'infanzia pubbliche esistenti o la richiesta di nuove sezioni nei comuni, in cui le scuole pubbliche non sono presenti (pare opportuno ricordare che in Veneto le scuole d'infanzia paritarie soddisfano oltre il 65 per cento dell'utenza; la chiusura delle scuole dell'infanzia paritarie determina l'aumento dell'utenza, che resta esclusa dal servizio scolastico ed è facilmente intuibile che la fascia esclusa sia quella economicamente e socialmente più debole);

tali situazioni sono sempre più frequentemente segnalate, oltre che alle dirigenze scolastiche locali, provinciali e regionale, anche ai sindaci e amministratori locali, primi interlocutori ed interpreti delle varie istanze dei cittadini;

dalle verifiche effettuate sull'organico di diritto, emergerebbe che per dare risposta alle varie situazioni evidenziate, sarebbero necessarie oltre 3.000 nuove cattedre;

preso atto che secondo quanto risulta ai proponenti:

con lettera prot. 12478 del 30 giugno 2016, l'Ufficio scolastico regionale del Veneto ha richiesto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del numero indispensabile di posti di personale

docente, in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto per l'anno scolastico 2016/2017, calcolato in 48.530 posti. Tale richiesta non ha avuto riscontro positivo;

le diverse problematiche segnalate portano ad un decadimento del livello qualitativo dell'insegnamento, con particolare riferimento: a) al superamento del numero massimo di 20 alunni nelle classi con alunni disabili inseriti in violazione dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; b) all'impossibilità di attivare classi a tempo pieno o a tempo prolungato secondo le richieste; c) all'impossibilità di attivare classi serali; d) alla limitata possibilità di attività laboratoriali; e) alla limitata possibilità per il bilinguismo nei licei; f) alla limitata possibilità di attivare nuove sezioni di scuole dell'infanzia, a seguito della chiusura di scuola paritarie;

esiste tra le varie Regioni una notevole disparità nel rapporto tra alunni e docenti,

impegna il Governo:

1) a valutare la possibilità di dar corso ad una revisione degli organici dei docenti, in modo da rispettare i parametri previsti dalle norme vigenti, con un riequilibrio tra le varie Regioni;

2) ad assegnare alla Regione Veneto ed alle Regioni sottodimensionate nel rapporto alunni/docenti, rispetto alla media nazionale, un contingente aggiuntivo di docenti, che consenta di eliminare le criticità presenti;

3) a prevedere nell'assegnazione del numero dei docenti dei criteri di flessibilità, che tengano in considerazione la presenza di situazioni contingenti estremamente particolari, quali la presenza di un numero di alunni di origine straniera o portatori di *handicap*, che richiedono necessariamente delle attenzioni particolari, sia in termini quantitativi che qualitativi;

4) a prevedere l'assegnazione di un numero di docenti, che consenta di raggiungere uguali livelli di offerta formativa in tutto il territorio, in modo particolare nelle zone oggettivamente più disagiate e quindi bisognose di maggior cura e protezione, come le zone montane e le zone che, proprio per carenza nella qualità dei servizi, in particolare quelli scolastici, sono soggette ad un pericoloso e costante fenomeno di spopolamento.

(1-00625)

Interrogazioni

VACCARI, DE CRISTOFARO, Elena FERRARA, PETRAGLIA, SPILABOTTE, GATTI, MATTESINI, ORELLANA, MUSSINI, CALEO, PEGORER, PAGLIARI, LO GIUDICE - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il 10 settembre 2016, il consigliere regionale Silvia Prodi, componente dell'Intergruppo di amicizia con il popolo saharawi dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, insieme a Caterina Lusuardi, presidente dell'associazione umanitaria "Jaima saharawi" e a Fabiana Bruschi, aderente all'associazione, sono partite da Bologna in direzione Layoun, cittadina situata nel Sahara occidentale, territorio conteso tra il Marocco e il Fronte po-

lisario, oggetto di numerose risoluzioni dell'ONU per affermare il principio di autodeterminazione del popolo saharawi, pur essendo dal 1976 sotto la giurisdizione marocchina;

scopo del viaggio era incontrare alcuni cittadini saharawi che vivono nei territori occupati, in contatto con l'associazione, per ricevere informazioni sulle loro condizioni di vita e la continua violazione dei diritti umani denunciata in più occasioni da Amnesty international e dalla fondazione "R. Kennedy";

la visita, benché non fosse di natura ufficiale ed istituzionale, era stata comunicata all'ambasciata italiana in Marocco e le tre donne si erano regolarmente registrate sul sito *internet* della Farnesina;

Prodi, Lusuardi e Bruschi hanno quindi riferito che, raggiunta Layoun in aereo da Casablanca, non è stato loro permesso di scendere dall'aereo, e funzionari della Polizia marocchina, dopo aver ritirato loro i passaporti, senza alcuna spiegazione e senza il rilascio di alcun documento ufficiale, le hanno fatte reimbarcare in direzione di Casablanca. Lì sono state condotte da un funzionario di Polizia in borghese nella zona di transito dell'aeroporto, dove sono state trattenute per diverse ore, prima di essere raggiunte dal console generale italiano Alessandro Ferranti, che le ha informate del fatto che la mattina seguente sarebbero state rimpatriate con il primo volo per Bologna; lo stesso ambasciatore italiano in Marocco ha raggiunto l'indomani mattina le tre donne in aeroporto rimanendo con loro fino al loro imbarco per l'Italia;

considerato che:

episodi come quello riportato si sono ripetuti più volte negli ultimi anni ed hanno coinvolto delegazioni di osservatori indipendenti, di giornalisti, di organizzazioni umanitarie e di difesa dei diritti umani, di parlamentari europei e di Stati membri della UE, e, da ultimo, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon durante la sua visita svolta nei campi profughi saharawi e nel territorio liberato, e testimoniano in modo evidente che il Regno del Marocco vuole nascondere all'opinione pubblica e ai mezzi di informazione ciò che succede nel Sahara occidentale;

da oltre 20 anni si è radicato nel nostro Paese un movimento di solidarietà e sostegno, fatto di Comuni, Province, Regioni, associazioni nazionali e locali, comitati di cittadini, nel solco delle numerose risoluzioni delle Nazioni Unite succedutesi nel tempo, dal 1991, alla prospettiva di decolonizzazione, autodeterminazione e democratizzazione dei territori del Sahara occidentale. In questo solco sono nate tante iniziative di solidarietà che, da tutt'Italia, ed in particolare dalla Regione Emilia-Romagna, offrono sostegno umanitario alle popolazioni saharawi, sostengono progetti di cooperazione allo sviluppo, adottano iniziative di sostegno politico-istituzionale, organizzano l'accoglienza estiva dei bambini saharawi in Italia;

considerata inoltre la lettera del sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, inviata il 14 settembre 2016 all'ambasciatore del Marocco in Italia, al console generale del Regno del Marocco a Bologna, all'ambasciatore italiano in Marocco e al console generale italiano in Marocco, nella quale si chiedevano spiegazioni su quanto accaduto alle tre concittadine per far sì che episodi spiacevoli come questi non si ripetano;

rilevato che da diverse Legislature si è costituito in Parlamento un intergruppo di amicizia e solidarietà con il popolo saharawi, di cui molti firmatari del presente atto di sindacato ispettivo fanno parte, che è impegnato in un'attività di sensibilizzazione, informazione, sostegno politico, denuncia a favore del popolo saharawi e del suo diritto all'autodeterminazione, che si è attivato immediatamente presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dopo aver appreso ciò che stava avvenendo in Marocco direttamente dalle tre donne italiane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'increscioso episodio occorso nei giorni scorsi alla consigliera regionale dell'Emilia-Romagna Silvia Prodi e alle rappresentanti dell'associazione "Jaima Saharawi" in visita alla cittadina di Layoun nei territori del Sahara occidentale, e quali azioni siano state adottate dalle autorità italiane per conoscere le ragioni di un simile comportamento dei rappresentanti del Regno del Marocco;

se non ritenga necessario assumere una forte presa di posizione diplomatica, in raccordo con i *partner* europei e con le istituzioni comunitarie, volta a favorire l'effettivo riconoscimento della libertà di accesso e di circolazione nei territori del Sahara occidentale di osservatori internazionali indipendenti, della stampa e delle organizzazioni umanitarie.

(3-03144)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, FUCSIA, PICCINELLI - *Al Ministro della salute* - Premesso che l'art. 8 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, dispone che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di: a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale; b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale"; considerato che:

la prima modalità prevista alla lettera *a)*, anche denominata "distribuzione per conto", è relativa a quei farmaci che, per la loro particolarità di richiedere un controllo ricorrente, sono stati inseriti nel PH-T (prontuario ospedale territorio) introdotto dall'AIFA con la determinazione del 29 ottobre 2004 al fine di garantire la continuità assistenziale;

qualora, diversamente, la Regione non intenda stipulare accordi con le farmacie convenzionate, potrà distribuire tale categoria di farmaci (PH-T

e H) direttamente nelle strutture pubbliche in applicazione e secondo le condizioni previste alle lettere *b)* e *c)*;

rilevato, inoltre, che:

l'applicazione di tale disposizione normativa è attualmente estremamente disomogenea nelle varie regioni italiane;

in alcuni casi le aziende sanitarie locali hanno attuato la distribuzione diretta prevedendo che i medicinali vengano forniti ai pazienti in dimissione o a seguito di visita per alcuni mesi di terapia e, nel caso in cui si tratti di terapie croniche, i pazienti stessi vengano presi in carico dalla struttura ospedaliera e invitati a recarsi in via continuativa a ritirare i farmaci presso strutture pubbliche, inquadrando automaticamente il paziente cronico in politerapia come "paziente complesso";

in questo modo vengono identificati i pazienti affetti da patologie che richiedono un controllo ricorrente con tutti i pazienti portatori di patologie croniche o che, assumendo più tipi di farmaci, sono solo per questo pazienti complessi, e quindi pazienti che devono essere presi in carico dalle strutture ospedaliere pubbliche e riforniti per via diretta di tutti i farmaci necessari;

tale modalità applicativa interpreta in maniera distorta anche quanto disposto dalla lettera *a)*, ove si prevede di fornire agli assistiti esclusivamente "quelle categorie di farmaci che richiedono un controllo ricorrente";

in particolare, la Asl di Rimini sta utilizzando l'erogazione diretta di farmaci per terapie di lunga durata e con modello prescrittivo "farmaci a controllo ricorrente", ampliando le categorie ed il numero di principi attivi dispensati, anche con quelli non inseriti nel PH-T della distribuzione diretta della Regione Emilia-Romagna;

valutato che:

diventa importante che la scelta della singola Asl rispetti il dettato normativo, cioè che non risulti contrastante con quanto disposto espressamente dalla citata norma, e che rispetti quanto previsto dalle direttive regionali;

la Costituzione garantisce l'assistenza sanitaria pubblica universalistica e non vi possono essere differenze così marcate tra Regione e Regione con pregiudizio dei LEA (livelli essenziali di assistenza) come previsti dalla recente normativa in materia;

inoltre, con l'avvento della ricetta dematerializzata, valida su tutto il territorio nazionale, non è possibile che vi siano disparità tra Regione e Regione riguardo alla dispensabilità di un farmaco;

viene arrecato ai pazienti il disagio derivante dal fatto di doversi recare esclusivamente presso le farmacie ospedaliere, che non hanno di certo una dislocazione capillare e posizioni raggiungibili da tutte le fasce di cittadini come le farmacie territoriali; tale disagio è ancora più evidente per le persone con maggiore difficoltà di spostamento (anziani e persone con problemi di deambulazione);

in caso di modifica della terapia o, peggio, del decesso del paziente è evidente come vi siano impiegate in modo improprio le risorse del Servizio sanitario nazionale a causa del mancato utilizzo di farmaci già erogati, in

particolare quando le strutture pubbliche consegnano farmaci in quantità superiore alle immediate ed effettive esigenze del paziente;

non può essere garantita l'aderenza alla terapia in quanto al domicilio del paziente viene meno ogni controllo in merito, sebbene per alcuni farmaci vi siano strumenti e dispositivi di rilevazione in uso sperimentale ancora poco diffusi (telemedicina e telefarmacia); infatti, è solo con il costante intervento del farmacista, con la sua attività di consiglio e di monitoraggio, che può essere garantita l'aderenza alla terapia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali provvedimenti di competenza intenda assumere per impedire il verificarsi di procedure quali quelle descritte.

(3-03145)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IURLARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

i ritardi nell'espletamento del concorso per la scuola, deliberato con decreto del direttore generale del 23 febbraio 2016, n. 106, e successive modificazioni, e sulla base della legge n. 107 del 2015 e del decreto legislativo n. 297 del 1994, hanno provocato numerosi disagi e contestualmente anche un grave *vulnus* alla triennialità del piano assunzionale, dal momento che i ritardi nell'espletamento delle procedure selettive (protrattesi in molti casi ben oltre la data delle nomine dell'anno corrente) hanno fatto sì che il piano stesso si riducesse di un anno, con profondo nocumento dei diritti dei vincitori e con danno nell'applicazione stessa della legge;

si consideri, inoltre, che al termine del piano di mobilità straordinaria i posti rimasti disponibili in molte classi di concorso sono ben al di sotto non solo dei posti banditi, ma addirittura degli stessi vincitori sopravvissuti alla falciatura del concorso;

si profila non solo un serio danno per i vincitori del concorso, ma altresì un grave *vulnus* all'art. 400, comma 01, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che recita dopo le modificazioni intervenute: "I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi decentrati nazionali, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei concorsi di riconversione professionale";

tale situazione non chiara rischia di ripercuotersi sugli esiti delle selezioni andando a falciare ulteriormente, e qui si parla per le posizioni ancora aperte degli orali, gli ignari candidati che tante speranze hanno riposto in questo concorso ancor prima di sapere che le loro sorti sarebbero state le-

gate non solo alle intrinseche difficoltà di un concorso, ma anche ad una cattiva organizzazione delle posizioni messe a bando, almeno stando ai numeri di posti disponibili ufficialmente fin qui trapelati,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda procedere, affinché sia pienamente ristabilita l'originaria triennialità del piano assunzionale in questo momento venuta meno;

come intenda tutelare i vincitori di concorso, nei casi in cui i posti effettivamente disponibili siano al di sotto del numero inizialmente previsto ed annunciato negli allegati del bando di concorso (ad esempio, nell'ambito disciplinare AD04 in Puglia, a fronte di 476 posti maggiorabili del 10 per cento messi a concorso e 228 candidati ammessi all'orale vi sarebbero solo 37 posti disponibili), fermo restando che in alcuni casi difficilmente potrà crearsi, anche nei 2 anni a venire, dal nulla, un numero piuttosto consistente di posti mancanti all'appello;

se non ritenga necessario che si faccia chiarezza sulla gestione dell'intera vicenda.

(4-06378)

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

nel reparto Afo4 dell'Ilva di Taranto si è verificato, il 17 settembre 2016, un incidente mortale;

secondo le informazioni allo stato disponibili, un giovane operaio di 25 anni, che stava operando sul nastro trasportatore, è rimasto schiacciato da un carrello precipitato a causa di un contrappeso che avrebbe ceduto;

il corpo dell'operaio, alle dipendenze della ditta di appalto Steel Service, sarebbe rimasto incastrato nel nastro trasportatore;

l'azienda, in una nota ha spiegato che "il nastro, risultato danneggiato a seguito di un taglio longitudinale, era stato fermato nella notte per consentire l'intervento di riparazione". "Come da procedura aziendale, il nastro è stato preventivamente messo in sicurezza ed è stato privato di alimentazione elettrica. Nonostante l'applicazione di tutte le misure di sicurezza, durante le attività di rimozione del materiale ferroso - aggiunge l'azienda - che si era depositato sul rullo di invio, effettuate dall'operatore con un tubo aspirante, il nastro si è attivato e lo ha trascinato";

nel mese di novembre 2015 si è verificato l'ultimo degli incidenti mortali su lavoro all'interno dell'Ilva, anche questo costato la vita ad un operaio rimasto schiacciato da un tubo;

le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno immediatamente proclamato lo sciopero;

premessi, inoltre, che:

l'azienda Ilva è stata al centro di una tormentata vicenda, giudiziaria e di governo, imperniata sul conseguimento del risanamento dello stabilimento di Taranto e sulla prosecuzione della produzione in un'ottica di tutela della salute pubblica;

il presidente della Regione Puglia ha annunciato che la Regione solleva la questione di costituzionalità dei decreti "salva Ilva" davanti alla Corte costituzionale;

il Presidente della Repubblica, appresa la triste notizia, ha dichiarato che "Ogni morte sul lavoro costituisce una ferita per l'Italia e una perdita irreparabile per l'intera società. Non è ammissibile che non vengano adeguatamente assicurate garanzie e cautele per lo svolgimento sicuro del lavoro";

considerato che gli operai hanno denunciato che, all'interno dell'azienda, si verificano, quotidianamente, innumerevoli incidenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano avviare urgentemente un'azione ispettiva all'interno dell'azienda Ilva di Taranto, al fine di verificare che tutte le misure di sicurezza previste o ritenute indispensabili siano state applicate;

se ritengano di dover intervenire con azioni di competenza al fine di modificare i citati decreti per introdurre criteri di sicurezza e di organizzazione del lavoro rispondenti alle normative vigenti in materia;

se ritengano di dover promuovere la predisposizione di un piano di risanamento dell'intera area su cui insiste l'azienda Ilva e di un piano di effettiva ristrutturazione e di ammodernamento dell'azienda medesima finalizzati, entrambi, alla prosecuzione della produzione non disgiunta dall'effettivo perseguimento del diritto al lavoro e alla sicurezza sul lavoro;

se e quali azioni intendano intraprendere per dare seguito alle parole del Capo dello Stato, ovvero quali impegni intendano assumere per assicurare adeguate garanzie e cautele per lo svolgimento sicuro del lavoro.

(4-06379)

MANCONI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il presidente degli Stati Uniti Obama ha annunciato di voler chiudere la prigione di Guantánamo, aperta per la prima volta l'11 gennaio del 2002 e finalizzata alla reclusione di prigionieri di guerra catturati in Afghanistan o comunque ritenuti presunti terroristi internazionali;

i reclusi a Guantánamo non sono mai stati ritenuti prigionieri di guerra, né sono stati formalmente accusati mai di alcun crimine specifico;

la prigionia a Guantánamo viola le regole dello Stato di diritto, in quanto configura un'ipotesi di detenzione arbitraria, non soggetta ad alcun controllo giurisdizionale;

il 10 luglio 2016 l'Italia si è resa disponibile ad accogliere, per motivi umanitari, Fayiz Ahmad Yahia Suleiman, cittadino yemenita detenuto da più di 14 anni nel campo di prigionia Guantánamo; il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha diffuso una nota, nella quale accettava l'istanza di Suleiman, acconsentendo alla richiesta degli Stati Uniti;

nelle scorse settimane, le agenzie di stampa hanno dato notizia del trasferimento del signor Fayiz Suleiman da Guantánamo nelle carceri italiane;

in base all'ordinamento italiano, nessuno può essere trattenuto in un istituto penitenziario, se non sulla base di un provvedimento giurisdizionale,

si chiede di sapere:

se il signor Fayiz Suleiman si trovi attualmente in un istituto penitenziario italiano e, in tal caso, in quale istituto e in base a quale titolo egli venga trattenuto;

se il signor Fayiz Suleiman abbia potuto ricevere piena tutela legale e se essa tuttora gli venga assicurata.

(4-06380)

LIUZZI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute - Premesso che:

in data 24 agosto 2016, dopo diversi anni di svolgimento dell'attività di educatori professionali presso le case alloggio socio-sanitarie extraospedaliere per malati di HIV-AIDS "Alfaomega associazione volontari", che si trovano in provincia di Mantova, alcune delle figure professionali facenti parte dell'organico di queste strutture sono state ritenute non idonee dall'azienda di tutela della salute (ATS) della provincia di Mantova, quale organo di controllo incaricato di svolgere periodicamente ispezioni sulla struttura ed il suo organico;

l'idoneità di questo personale è stata messa in discussione a causa della mancanza del titolo di studio previsto dalla delibera regionale n. 20766 del 14 marzo 2005 (educatore professionale sanitario classe L/SNT02), mentre la maggior parte è titolare di un diploma di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione, classe L18, secondo il decreto ministeriale n. 509 del 1999, corrispondente alla classe di laurea relativa al decreto ministeriale n. 270 del 2004, Scienze dell'educazione e della formazione (L19);

considerato che:

l'ATS di Mantova aveva già avuto modo di verificare, valutare e autorizzare il personale indicato durante le precedenti ispezioni condotte, senza quindi riscontrare irregolarità in merito alle qualifiche detenute per svolgere l'attività di educatori professionali;

la vicenda si è conclusa con l'invio di un verbale che richiede l'imminente sostituzione dei soggetti con personale adeguato, pena la cessazione del pagamento delle rette;

il 29 ottobre 2016 scadrà il preavviso per il licenziamento del personale, che si troverà, perciò, senza lavoro a causa di un vuoto normativo, oltre tutto in procinto di essere colmato mediante il disegno di legge AS 2443 sulla "Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista", già approvato dalla Camera dei deputati ed assegnato all'esame della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, la cui approvazione presenta perciò un carattere di urgenza dato che situazioni identiche a quella del personale mantovano si stanno verificando in Puglia, Veneto, Lazio, Abruzzo, Basilicata;

considerato, inoltre, che il citato disegno di legge ha lo scopo di riconoscere il ruolo di educatori e pedagogisti, che saranno inquadrati nelle figure dell'educatore professionale socio-pedagogico (qualifica attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L19, sotto la facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione) e dell'e-

educatore professionale socio-sanitario (attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione). Viene, inoltre, prevista una fase di transizione per gli educatori attualmente in servizio: infatti la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico sarà attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, siano in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L19, mentre gli educatori senza laurea potranno completare la loro formazione e avere la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico frequentando un anno di corso intensivo, a patto di avere uno di questi requisiti: un diploma magistrale rilasciato entro il 2002; lavorare come educatore nelle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso; aver svolto l'attività di educatore per non meno di 3 anni, anche non continuativi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali misure, ciascuno per le proprie competenze, abbiano intenzione di adottare, necessariamente in maniera tempestiva, al fine di porre rimedio ad una situazione che, creatasi a causa di una lacuna normativa, rischia di recare un grave pregiudizio non solo a lavoratori che svolgono la propria professione essendo in possesso di una qualifica adeguata e della comprovata esperienza necessaria, ma anche ai soggetti seguiti presso le strutture socio-sanitarie extraospedaliere, le cui terapie certamente si basano anche su un rapporto di fiducia istaurato con il personale.

(4-06381)

Gianluca ROSSI, GOTOR, CARDINALI, GINETTI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il 6 settembre 2016, è stato siglato un accordo sindacale tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Confindustria e organizzazioni sindacali, con il fine di superare la crisi congiunturale e meglio governare i processi di transizione industriale;

tale accordo consentirebbe, tra l'altro, secondo fonti giornalistiche, a Regioni e Ministero dello sviluppo economico di sottoscrivere un'ulteriore proroga alla cassa integrazione, qualora l'impresa presenti un piano industriale e un piano di ricollocazione;

la situazione dell'area della Antonio Merloni SpA rappresenta tuttora una delle crisi industriali più rilevanti in Italia ed interessa l'Umbria e le Marche. Per l'area in questione è stato attivato un accordo di programma, sottoscritto in data 19 marzo 2010 tra le Regioni ed il Ministero dello sviluppo economico, tuttora vigente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 99 del 2009;

la Regione Umbria, inoltre, ha presentato al Ministero dello sviluppo economico istanza per il riconoscimento di area di crisi complessa relativamente ai territori di Terni e Narni, su cui insistono rilevanti insediamenti industriali con particolare riferimento ai settori della siderurgia e della chimica. Tale territorio, a forte vocazione manifatturiera (il peso della manifattura sul totale del valore della produzione vale il triplo della media nazionale), si

colloca in un contesto socio - economico estremamente complesso, con sempre crescenti crisi o forti ristrutturazioni d'impresa, in particolare a carattere multinazionale (Lyondel - Basell, SGL Carbon, Thyssen Krupp - AST su tutte) con evidenti ricadute occupazionali;

la Giunta regionale dell'Umbria ha quindi inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione, facendo riferimento all'annunciata modifica del decreto legislativo n. 148 del 2015, ed in particolare alla possibilità di prorogare gli ammortizzatori sociali in scadenza per i territori individuati come aree di crisi complessa. La lettera chiede che tali previsioni normative, in corso di emanazione in tema di ammortizzatori sociali per le aree di crisi, siano applicate anche ai territori interessati dall'"accordo di programma Merloni" e a quello di Terni e Narni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno accogliere la richiesta formulata dalla Regione Umbria, al fine di favorire il superamento della crisi congiunturale ed occupazionale umbra.

(4-06382)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03144, del senatore Vaccari ed altri, sul divieto di circolazione nel Sahara occidentale messo in pratica da funzionari del Regno del Marocco;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-03145, del senatore Mandelli ed altri, sulla dispensazione dei farmaci ai pazienti che necessitano di controllo ricorrente.